

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XCIV**
n. 4

R E L A Z I O N E

SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E SUI PROVVEDIMENTI DI RICONO- SCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

(Anno 2025)

(Articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

Predisposta dal Ministero della giustizia

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
(CIRIANI)

Trasmessa alla Presidenza il 30 dicembre 2025

PAGINA BIANCA



INDICE**INTRODUZIONE****PARTE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI**

CAPITOL O	TITOLO	PAGIN A
1	Metodologia del monitoraggio	6
2	Tipologia dei dati raccolti	
2.1	Macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi	7
2.2	Tipologie di misure cautelari coercitive rilevate	7
2.3	Tipologie di provvedimenti emessi nei procedimenti definiti	9
3	Analisi delle misure emesse nell'anno 2025	
3.1	Analisi delle misure emesse per tipologia: Italia	11
3.2	Analisi delle misure emesse: per area geografica (maggiori distretti)	14
3.3	Analisi delle misure emesse per tipologia: GIP e Dibattimento	15
3.4	Analisi delle misure emesse per tipologia: maggiori Tribunali capoluogo	16
3.5	Analisi delle misure emesse: per anno di iscrizione del procedimento	17
4	Analisi delle misure emesse nell'anno 2025 nei procedimenti definiti nel medesimo anno	
4.1	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti e non definiti	19
4.2	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento	20
4.3	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento e di misura	
4.3.1	Provvedimenti per tipologia di misura emessa	23
4.3.2	Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)	24
4.3.3	Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena	25
4.3.4	Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo	25

PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - ENTITA' DELLE RIPARAZIONI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

CAPITOL O	TITOLO	PAGIN A
1	Considerazioni introduttive	26
2	Presentazione dei dati rilevati	29
3	3.1 I dati relativi ai procedimenti finalizzati al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione 3.2 Le ragioni di accoglimento delle domande	30 34
4	L'entità delle riparazioni	38
5	Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei	42

	magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi	
--	--	--

CONCLUSIONI

45

ALLEGATI

1) Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2025 (gennaio- ottobre 2025): Italia

2) Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2025 (gennaio- ottobre 2025): Distretti

**La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari
Personalì e sulla Riparazione per ingiusta detenzione ¹
(Legge 16 aprile 2015 n. 47)**

INTRODUZIONE

La legge 16 aprile 2015 n. 47 recante “*Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità*” ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Come noto, la linea riformatrice è diretta a conferire *effettività all'uso residuale della custodia cautelare in carcere*, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

Ai sensi dell'articolo 15 della suddetta legge : “*il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi*”.

Ad integrazione della disposizione sopra citata, l'art. 1, comma 37 della legge 23 giugno 2017 n. 103 , ha esteso l'obbligo di informativa anche ai “*dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi*”.

¹ La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali è una pubblicazione del Ministero della Giustizia

Con il presente contributo il Governo adempie pertanto anche all'obbligo di informativa imposto dalla citata novella del 2017. Ciò posto, la Relazione sulle misure cautelari (in seguito Relazione) si articolerà in due parti di cui una dedicata alla trattazione relativa all'analisi delle misure cautelari personali (**Parte I**), e l'altra ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all'entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati (**Parte II**).

Quanto alla descrizione dei principali interventi legislativi in materia di misure cautelari, nonché di alcuni rilevanti arresti giurisprudenziali, si rimanda alla parte introduttiva della *Relazione per l'anno 2017* – edizione aprile 2018².

Tra gli interventi legislativi successivi, si segnala la **legge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice Rosso**, volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica, che ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Segnatamente, l'art. 16, la legge n. 69/2019 ha modificato il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.

Il Codice Rosso merita inoltre di essere segnalato ove mira a conferire maggiore effettività alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevedendo il controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico) come modalità esecutiva della misura disciplinata dall'art. 282 *ter* c.p.p. Detta modalità era inizialmente disciplinata dall'art. 275 *bis* c.p.p. per gli arresti domiciliari. Come noto, il d.l. n. 93 del 2013 ha esteso l'applicazione di tali forme di controllo alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 *bis*, c.p.p.

L'art. 15 comma 2 della legge 19 luglio 2019, n. 69 ha poi modificato l'art. 282 *ter*, comma 1, c.p.p. prevedendo che: “...*il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis*”, ovvero mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici.

Per mero dovere di completezza e limitandosi a brevi cenni non incidendo le nuove disposizioni sulla Relazione in esame in ragione della loro recentissima

2Di seguito i link di alcune delle precedenti Relazioni, tutte comunque reperibili sul sito di questo Ministero:

-Relazione per l'anno 2017 (edizione aprile 2018):
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS112586&previousPage=mg_1_12

emanazione, si segnalano le modifiche da ultimo apportate alle misure cautelati dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento dalla **L. 24 novembre 2023, n. 168 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**, entrata in vigore il 9.12.2023 e dal **D.L. 29 novembre 2024, n. 178 -Misure urgenti in materia di giustizia**, entrato in vigore il 30.11.2024.

In particolare:

- il **comma 6 dell'art. 282 bis c.p.p.** è stato modificato dall'art. 12 (Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico), comma 1, lettera c) della L. 24 novembre 2023, n. 168 e dall'art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici), comma 1, lettera c) del D.L. 29 novembre 2024, n. 178;

- il **comma 1 dell'art. 282 ter c.p.p.** è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d) della L. 24 novembre 2023, n. 168 e dall'art. 7, comma 1, lettera d) D.L. 29 novembre 2024, n. 178, mentre il **comma 2** è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d) della L. 24 novembre 2023.

Infine, si segnala che l'art. **275 bis c.p.p.**, che prescrive procedure di controllo nel contesto applicativo delle misure cautelari, è stato modificato al **comma 1** dall'art. 12, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168 e dall'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 29 novembre 2024, n. 178.

Con riferimento a più recenti arresti giurisprudenziali, successivi alla menzionata *Relazione per l'anno 2017* – edizione aprile 2018, fondamentale rilievo assume la pronuncia del giudice delle leggi (**sentenza n. 39005 Cassazione Penale, Sezioni Unite, 28 ottobre 2021, ud. 29 aprile 2021**) in tema di divieto di avvicinamento quale frutto del bilanciamento operato dal legislatore tra le istanze di protezione della vittima di reati violenti e le garanzie di libertà dell'accusato. Detta misura cautelare rappresenta una novità nel sistema, trattandosi di un provvedimento altamente discrezionale dal contenuto peculiare con il quale il giudice, tenendo conto delle caratteristiche del reato e della condotta, potrà individuare le risposte più opportune alle specifiche necessità cautelari. “*Il criterio di giudizio*”, osserva la Corte, “*consiste nel considerare che la norma prevede una pluralità di prescrizioni che possono essere imposte alternativamente o cumulativamente, dovendo essere modulate in base alle esigenze di cautela da garantire nel caso concreto. La disposizione, seguendo e completando il sistema già adottato con l'articolo 282 bis cod. proc. pen. introduce una misura che ha la caratteristica di essere espressamente mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio schermo di*

protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica o psicologica".

D'altra parte, la misura si pone nell'ottica di una effettiva gradualità delle misure cautelari che fa leva sul principio del "minimo sacrificio per la libertà personale" e sul principio di "adeguatezza" secondo cui la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in attuazione degli art. 13, primo comma e 27 secondo comma della Costituzione, oltre che dei commi secondo e quarto dell'art. 13.

Osserva la Corte che *"il campo effettivo di applicazione della misura dell'articolo 282 bis codice di procedura penale è senza dubbio quello dei reati in cui è particolarmente significativa la componente vittimologica; nella casistica, infatti, il reato più frequente è quello di maltrattamenti dell'art. 572 cod. pen. Sul piano astratto"*, continua la Corte, *"comunque valgono le regole generali per le misure coercitive... si tratta di misura applicabile per qualsiasi reato nel rispetto delle condizioni di legge... È indubbio che l'articolo 282 ter cod. proc. pen. contempla una misura cautelare legata da un rapporto privilegiato con il delitto di atti persecutori e quindi volta ad attuare la protezione del "soggetto debole" è altrettanto pacifico che la disposizione è destinata a trovare applicazione anche a reati affini al delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., come ad esempio i delitti di maltrattamenti, di lesioni aggravate, altri reati con minaccia e violenza nei confronti della data vittima ...Non vi è però ragione di escludere l'adozione della misura per reati obiettivamente di altra natura in cui risulta necessario tutelare la persona da aggressioni mirate...Non vi è alcun dubbio che la legge abbia introdotto la nuova misura avendo di mira determinate materie, ma la stessa legge ha in modo altrettanto indiscutibile scelto di inserire la disposizione nella materia generale delle misure coercitive senza alcuna limitazione."*

Infine, si segnala la recente sentenza della Cassazione penale, sez. V, 13.02.2024, n. 20136. *"In tema di misure cautelari, non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. braccialetto elettronico, non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa"*.

I riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione formano oggetto di analisi nella specifica *sedes materiae*.

PARTE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI

1) METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO

Come detto, la legge n. 47 del 2015, all'art. 15, prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere “una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”.

A tal fine la Direzione Generale degli Affari Interni ha coinvolto nella rilevazione tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale.

Deve rilevarsi come il SICP - Sistema Informativo della Cognizione Penale, attivato nel 2016, sia prioritariamente rivolto a soddisfare le esigenze di gestione amministrativa proprie dei procedimenti penali, e non abbia finalità di natura statistica. Il perseguimento di queste ultime, in termini compatibili con la necessaria tempestività dell'informativa richiesta, risulta pertanto possibile solo se, e nella misura in cui, venga attuato nel rispetto delle caratteristiche strutturali e di funzionamento del citato Sistema.

I Tribunali (sezioni del Giudice per le indagini preliminari – GIP nel prosieguo – e sezioni Dibattimentali) inviano, all'inizio di ogni anno, i dati relativi alle **misure cautelari personali coercitive emesse nell'anno precedente e annoverate nel Libro IV Capo II del Codice di Procedura Penale (artt. 280-286 bis)**; restano invece escluse dalla rilevazione le misure interdittive di cui al successivo Capo III.

I dati vengono estratti dalle cancellerie delle sezioni GIP e Dibattimentali tramite apposite query presenti sul SICP ed inviati al Ministero in formato excel, ove vengono successivamente elaborati e trasfusi, per ogni singolo ufficio, in dettagliati prospetti riepilogativi (i dati inviati dagli uffici in formato excel non sono infatti immediatamente fruibili, essendo costituiti da matrici alfanumeriche di grandi dimensioni).

Ai fini di una corretta lettura dei dati e delle relative analisi illustrati nella presente relazione portante dati anno 2025, si ritiene importante sottolineare come la scrivente Direzione Generale abbia rilevato i dati relativi al periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2025, al fine di aderire alla richiesta conoscitiva del Sig. Capo di Gabinetto di trasmissione della relazione, da consegnarsi entro la fine di novembre 2025.

Si precisa altresì che, diversamente dalle precedenti relazioni, per la presente relazione non sono state effettuate le usuali stime per sopperire ai dati mancanti del periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2025.

La dicitura utilizzata nel prosieguo per indicare tali modalità operative è la seguente: (2025 = NB dati parziali).

2) TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI

2.1) MACRO VOCI EVIDENZIATE NEI PROSPETTI RIEPILOGATIVI

I citati prospetti riepilogativi riportano oltre 160 dati numerici per singolo ufficio, raggruppati nelle due seguenti macro-voci:

1) numero delle misure cautelari emesse nell'anno considerato, suddivise per tipologia di misura: è il dato numerico maggiormente significativo, che evidenzia il numero di ordinanze (da intendersi però “*ad personam*”) di misure cautelari personali emesse da ciascun ufficio nell’anno in esame (in questa Relazione è l’anno 2024), indipendentemente dall’anno di iscrizione del procedimento in cui sono contenute; è da osservare che tale numero non coincide con il numero delle persone “cautelate”, risultandone in genere superiore, essendo infatti possibile che ad una stessa persona venga applicata più di una misura cautelare nell’arco dell’anno per fatti diversi dedotti nel medesimo o in diversi procedimenti; è anche altresì possibile che identica evenienza si registri nell’ambito dello stesso procedimento e per la medesima misura, allorquando vi sia la necessità di rinnovarla in più periodi dell’anno, od anche revocarla e sostituirla con altra più lieve o più gravosa (per la relativa analisi si veda il capitolo n. 3);

2) numero delle misure cautelari emesse nell'anno considerato, nei procedimenti definiti nel medesimo anno (iscritti nel medesimo anno o iscritti in anni precedenti), suddivise per tipologia di misura e per tipo di provvedimento emesso: questo dato numerico viene rilevato in specifico ossequio a quanto richiesto dall’art. 16 della legge e mira soprattutto ad evidenziare il tipo di esito che si è avuto nei procedimenti definiti ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva (per la relativa analisi si veda il capitolo n. 4). Preme sottolineare che in tutta la Relazione, con il termine di ‘procedimenti definiti’ si intendono anche i procedimenti definiti in modo non irrevocabile.

2.2) TIPOLOGIE DI MISURE CAUTELARI COERCITIVE RILEVATE

Per ciò che riguarda le diverse tipologie di misure rilevate in dettaglio, sono state considerate le seguenti **11 misure** (per ciascuna viene riportato, a solo titolo esplicativo, il primo comma del corrispondente articolo del c.p.p.):

1) **art. 281 c.p.p.: Divieto di espatrio:** *“Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede”;*

2) **art. 282 c.p.p.: Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria:** *“Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria”;*

3) **art. 282 bis c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare:** *“Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.”;*

4) **art. 282 ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa:** *“Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis. Nei casi di cui all'articolo 282 bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi”.* Appare qui strettamente necessario sottolineare che le misure emesse in base al citato art. 282 ter c.p.p. vengono rilevate in modo numericamente congiunto (non essendo possibile operarne una scissione nei registri informatizzati) alle **prescrizioni accessorie delle misure cautelari di cui all'art. 282 bis comma 1 emesse ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 282 bis c.p.p.:** *“Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ...”;*

5) **art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora:** “Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede”;

6) **art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora:** “Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale...” (a partire dalla Relazione con dati anno 2020, si è preferito considerare in modo disgiunto le due diverse disposizioni dell'art. 283, in modo da avere un'informazione di maggiore dettaglio);

7) **art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza ‘braccialetto’):** “Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta”;

8) **art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con ‘braccialetto’):** “Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti”. (anche per l'art. 284 c.p.p. si è preferito considerare in modo disgiunto le due diverse modalità di arresto domiciliare a disposizione del giudice, ossia con e senza il c.d. ‘braccialetto elettronico’);

9) **art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere:** “Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria”;

10) **art. 285 bis c.p.p.: Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri:** “Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per

detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano”;

11) **art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura:** *“Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero ...”*

2.3) TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO DI EMISSIONE DELLE MISURE CAUTELARI IVI CONTENUTE

Per ciò che riguarda i provvedimenti di cui al punto 2) menzionato nel paragrafo 2.1, emessi nell’ambito dei procedimenti definiti nel medesimo anno di emissione delle misure cautelari ivi contenute, sono state considerate *le seguenti tipologie di condanna*:

- **provvedimenti di condanna definitiva senza sospensione condizionale della pena,**
- **provvedimenti di condanna definitiva con sospensione condizionale della pena,**
- **provvedimenti di condanna non definitiva senza sospensione condizionale della pena,**
- **provvedimenti di condanna non definitiva con sospensione condizionale della pena.**

Quindi, ad esempio, con riferimento all’anno 2024 in esame, sommando le misure emesse nei procedimenti contenenti i provvedimenti di cui alle citate 4 voci, si ottiene il totale delle misure emesse nel 2024 nei procedimenti definiti con condanna nel 2024.

In linea generale e salvo casi particolari, il giudice non dovrebbe emettere le misure cautelari custodiali degli arresti domiciliari e del carcere in quei procedimenti ove ritenga possa essere concessa, con la sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena (ex art. 275, comma 2 bis, c.p.p.); tuttavia, come si vedrà nel prosieguo, vi sono diversi casi in cui la misura custodiale risulta applicata in procedimenti definiti con condanna ad una pena sospesa condizionalmente.

Per ciò che riguarda *le restanti tipologie di provvedimenti*, ossia di *assoluzione o di altro tipo*, abbiamo:

- **provvedimenti di assoluzione definitiva,**
- **provvedimenti di assoluzione non definitiva,**
- **provvedimenti di altro tipo (definitivo e non definitivo) rientranti nelle categorie di proscioglimento a vario titolo ex articoli 129 (Obbligo dell’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) – 425**

(Sentenza di non luogo a procedere) – 469 (Proscioglimento prima del dibattimento) – 529 (Sentenza di non doversi procedere) – 531 (Dichiarazione di estinzione del reato) c.p.p.

Restano, invece, escluse dal computo le misure emesse nei procedimenti definiti con sentenza di incompetenza, modalità definitiva non di interesse in quanto tali procedimenti vengono poi trasmessi ad altro ufficio per la decisione sul merito.

3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NELL'ANNO 2025



3.1) ANALISI DELLE MISURE EMESSE PER TIPOLOGIA: ITALIA

La percentuale di risposta dei Tribunali (sezioni GIP e sezioni dibattimentali) interessati al monitoraggio è stata del 57% per i dati relativi all'anno 2025 in relazione al periodo gennaio-ottobre 2025.

Si riportano nel seguente schema i dati conteggiati a livello nazionale per il periodo 2018-2025:

**SCHEMA 1 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE IN
ITALIA:
ANNI 2018- 2025**

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE	Anno 2018 (***)	Anno 2019 (**)	Anno 2020 (*)	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025 (NB)
Art. 281 c.p.p.: Divieto di espatrio	101	109	60	74	56	61	27
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	14.5 03	14.2 04	11.6 42	12.9 28	12.4 75	14.5 19	8.86 0
Art. 282 bis comma 1 c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare	3.15 8	3.60 6 (**)	3.39 2	3.15 6	3.489	4.499	2.27 7
Art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2 e c.6)	9.10 1 (***)	8.62 9 (**)	8.05 3	8.62 1	9.793	12.3 13	6.39 1
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	5.21 1 (***)	5.09 0 (**)	4.80 5	5.38 5	5.828	7.479	4.71 3
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora	7.43 9 (***)	7.26 8 (**)	6.85 0	6.17 1	5.899	6.344	3.51 5
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')	20.9 38 (***)	20.2 94 (**)	19.3 31	16.5 07	15.0 03	14.7 06	7.12 5
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto')	2.84 0 (***)	2.75 3 (**)	2.61 8	3.35 7	4.034	6.182	3.71 8

Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	31.9 70	31.6 24	24.9 28	24.6 54	24.7 46	27.2 61	14.6 52
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	537	620	520	715	712	804	425
TOTALE NAZIONALE	95.7 98 (***)	94.1 97	82.1 99	81.5 68	82.0 35	94.1 68	51.7 03
Tasso di risposta degli uffici	84%	86%	76%(*)	70%(*)	80%	89%	57%

(***) per l'anno 2018 era stata computata solo la misura dell'allontanamento; si riporta pertanto una stima del divieto di avvicinamento (totalmente mancante) pari a 9.101, con conseguente aumento del totale nazionale dell'anno 2018 (che era 86.697), per un totale di 95.798; analoghe stime sono state condotte, come per l'anno 2019, per le altre due coppie di misure, a partire dai due totali noti (12.650 per il divieto-obbligo dimora e 23.778 per gli arresti domiciliari)

(**) per l'anno 2019 le misure dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento sono state computate in modo congiunto (per un totale noto pari a 12.235), si riporta pertanto una stima dei due valori disgiunti; analoghe stime sono state effettuate anche per le coppie di misure divieto-obbligo dimora e arresti domiciliari con e senza braccialetto, a partire dai due totali noti

(*) per gli anni 2020 e 2021 i tassi di risposta sono stati del 76% e del 70%, ma hanno risposto quasi tutti i Tribunali distrettuali e i dati degli uffici non rispondenti più significativi sono stati stimati

Nello schema viene omessa la voce relativa all'art. 285 bis c.p.p.: Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri in quanto è risultata in genere quasi numericamente nulla nel corso dei vari anni. Per l'anno 2025 si sono avute solo 6 misure emesse in base al citato articolo, aggregate per comodità a quelle emesse ex art. 286 c.p.p.

Fino all'anno 2024 risulta evidente una diminuzione significativa del numero totale delle misure emesse negli anni 2020-2023 rispetto a quelle emesse nel biennio 2018-2019, ma nell'anno 2024 si è nuovamente registrato un aumento, con entità pari ad oltre 94.000 misure emesse. **D'altro canto, per l'anno 2025, anche se la percentuale di risposta degli uffici è stata del solo 57% ed il periodo dei dati rilevati riguarda gennaio-ottobre 2025, si è potuto tuttavia constatare, durante la fase di inserimento dei dati degli uffici rispondenti, come vi sia stata una probabile significativa diminuzione del numero delle misure emesse rispetto al precedente anno 2024.**

Operando adesso un confronto temporale anche in termini percentuali, utile per vedere eventuali variazioni della distribuzione percentuale delle misure nelle varie annualità, abbiamo:

SCHEMA 1 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE IN ITALIA:
ANNI 2018- 2025 (%)

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025 (NB)
Art. 281 c.p.p.: Divieto di espatrio	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	15,1%	15,1%	14,2%	15,8%	15,2%	15,4%	17,1%
Art. 282 bis comma 1 c.p.p.: Allontanament o dalla casa familiare	3,3%	3,8%	4,1%	3,9%	4,3%	4,8%	4,4%
Art. 282 ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2 c.p.p.)	9,4%	9,2%	9,8%	10,6%	11,9%	13,1%	12,4%
TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025 (NB)
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	5,4%	5,4%	5,9%	6,6%	7,1%	7,9%	9,1%
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora	7,8%	7,7%	8,3%	7,6%	7,2%	6,7%	6,8%
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'):	21,9%	21,5%	23,5%	20,2%	18,3%	15,6%	13,8%



Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):	3,0%	2,9%	3,2%	4,1%	4,9%	6,6%	7,2%
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	33,4%	33,6%	30,3%	30,2%	30,2%	28,9%	28,3%
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	0,6%	0,7%	0,6%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%
TOTALE NAZIONALE (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Lo schema 1 (%) mostra una sostanziale stabilità in termini di distribuzione percentuale delle misure; la serie storica mostra tuttavia un tendenziale aumento del valore percentuale della misura del divieto di avvicinamento e degli arresti domiciliari con braccialetto e, parimenti, una tendenziale diminuzione del valore percentuale della misura degli arresti domiciliari senza braccialetto e della custodia cautelare in carcere.

Lo schema consente di osservare, in sintesi e **con riferimento all'intero periodo considerato 2018-2025**, atteso che, in linea di massima, i valori percentuali relativi all'anno 2025 possono considerarsi 'statisticamente robusti' ai fini dell'analisi, quanto segue:

- le misure cautelari custodiali (carcere - arresti domiciliari - luogo cura) costituiscono circa il 55% di tutte le misure emesse, mentre quelle non custodiali (le restanti) ne costituiscono circa il 45%;

- una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (31%), mentre una misura cautelare coercitiva su quattro è quella degli arresti domiciliari (24%); **il ricorso alla misura carceraria appare decrescente in termini percentuali**

- il 18% degli arresti domiciliari viene applicato con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. 'braccialetto'), mentre il restante 82% degli arresti domiciliari viene applicato senza il suddetto controllo elettronico; **bisogna ad ogni buon fine evidenziare come nell'anno 2025 tali percentuali siano state, rispettivamente, del 34% e del 66%, denotando quindi un maggiore utilizzo del 'braccialetto' rispetto agli anni precedenti (come si vede anche dalla serie storica dei valori percentuali)**

- l'applicazione delle misure del divieto di espatrio e della custodia

cautelare in luogo di cura appare estremamente residuale nel periodo esaminato; tali misure congiuntamente considerate non raggiungono infatti neanche l'1% del totale.

3.2) ANALISI DELLE MISURE EMESSE : PER AREA GEOGRAFICA (MAGGIORI DISTRETTI)

Passando adesso all'analisi a livello distrettuale per vedere, in particolare, i distretti che detengono le maggiori entità numeriche di misure emesse. Abbiamo solo con riferimento

SCHEMA 2 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI MAGGIORI DISTRETTI: ANNI 2022-2025

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025 (NB.)	
MAGGIORI DISTRETTI	NUM. MISURE EMESSE NEL DISTRETTO	NUM. MISURE EMESSE SUL TOT. NAZ. (%)	NUM. MISURE EMESSE NEL DISTRETTO	NUM. MISURE EMESSE SUL TOT. NAZ. (%)	NUM. MISURE EMESSE NEL DISTRETTO	NUM. MISURE EMESSE SUL TOT. NAZ. (%)	NUM. MISURE EMESSE NEL DISTRETTO	NUM. MISURE EMESSE SUL TOT. NAZ. (%)
Roma	9.761	12,0%	9.994	12,0%	11.402	12,1%	<u>8.615</u>	16,7%
Milano	8.634	10,6%	9.102	11,1%	10.722	11,4%	<u>6.773</u>	13,1%
Napoli	7.713	9,5%	7.274	8,9%	8.052	8,6%	<u>4.300</u>	8,3%
Torino	6.171	7,6%	6.334	7,7%	6.907	7,3%	<u>4.175</u>	8,1%
Bologna	6.127	7,5%	5.963	7,3%	6.954	7,4%	<u>3.718</u>	7,2%
Bari	4.718	5,8%	4.915	6,0%	5.799	6,2%	<u>2.373</u>	4,6%
Tot. magg. Distr.	43.12 4	52,9%	43.58 2	53,1%	49.83 6	52,9%	<u>29.95</u> 4	57,9%
TOT. NAZ.	81.56 8	100,0 %	82.03 5	100,0 %	94.16 8	100,0 %	<u>51.70</u> 3	100,0 %

Ciò mostra come questi soli 6 distretti, congiuntamente considerati, detengano più della metà del totale nazionale delle misure emesse.

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle misure emesse per area geografica relativa all'anno 2025, tenendo comunque ad ogni buon fine presente l'incompletezza del dato rilevato, abbiamo in estrema sintesi: Nord 40,1% - Centro 24,0% - Sud 24,9% - Isole 11,0%. Delle 4 aree geografiche, la maggiore quota delle misure si concentra quindi sempre al Nord.

3.3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE PER TIPOLOGIA: GIP E DIBATTIMENTO

Operando adesso l'analisi a livello di tipologia di ufficio interessato al monitoraggio, ossia le sezioni GIP e le sezioni Dibattimentali di tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale, abbiamo, con riferimento agli ultimi anni:

SCHEMA 3 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE PRESSO LE SEZIONI GIP E LE SEZIONI DIBATTIMENTALI DEI TRIBUNALI: ANNI 2020- 2025 (%)

TIPOLOGIA DI UFFICIO / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Anno 2020	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025 (NB)
GIP	74,8%	73,8%	74,0%	73,9%	69,5%
Dibattimento	25,2%	26,2%	26,0%	26,1%	30,5%
TOTALE NAZIONALE	100%	100%	100%	100%	100%

Fino all'anno 2024 lo schema mostra come i 3/4 circa delle misure vengano emessi dalle sezioni GIP, mentre solo il restante 1/4 venga emesso dalle sezioni Dibattimentali. **Per l'anno 2025 la percentuale delle sezioni GIP appare in diminuzione e, parimenti, quella dibattimentale in aumento.**

Interessante è anche l'analisi della distribuzione percentuale del tipo di misura emessa dai due diversi tipi di uffici. Il seguente schema mostra infatti alcune differenze significative:

SCHEMA 4 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE PRESSO LE SEZIONI GIP E LE SEZIONI DIBATTIMENTALI DEI TRIBUNALI: ANNI 2022- 2025 (%)

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2025 (NB)			
	GIP	Dibat.	GIP	Dibat.	GIP	Dibat.	GIP	Dibat.
Art. 281 c.p.p.: Divieto espatrio	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione Polizia Giudiziaria	10,2%	31,8%	9,5%	31,5%	9,6%	31,7%	10,2%	33,0%
Art. 282 bis comma 1: Allontanamento casa	5,1%	0,5%	5,6%	0,5%	6,3%	0,5%	6,2%	0,4%

familiare								
Art. 282 ter c.p.p.: Divieto avvicinamento (anche come prescrizione di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2 c.p.p.)	13,0 %	3,6 %	4,9 %	3,5 %	16,3 %	4,0 %	16,5 %	3,0 %
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto dimora	3,8 %	14,6 %	4,1 %	15,8 %	4,6 %	17,3 %	4,7 %	19,2 %
TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	GIP	Dibatt.	GIP	Dibat.	GIP	Dibatt.	GIP	Dibatt.
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo dimora	6,6 %	10,3 %	6,4 %	9,5 %	5,8 %	9,5 %	5,6 %	9,5 %
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'):	20,9 %	18,4 %	18,8 %	16,9 %	16,0 %	14,5 %	14,2 %	12,9 %
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):	4,6 %	2,8 %	5,4 %	3,4 %	7,6 %	3,7 %	8,8 %	3,6 %
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	34,7 %	17,6 %	43,3 %	18,4 %	32,7 %	18,5 %	32,9 %	18,0 %
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	1,0 %	0,4 %	1,0 %	0,4 %	1,0 %	0,3 %	1,0 %	0,3 %
TOT. NAZ. (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %



TOT. NAZ.	60.1 90	21.3 78	0. 74 3	6 21.292	69.5 46	24.6 22	35.9 48	15.7 55
-----------	------------	------------	---------------	-------------	------------	------------	------------	------------

In celeste sono evidenziati i valori percentuali del GIP e in bianco quelli del Dibattimento.

Considerato l'elevato numero delle misure conteggiate, appare statisticamente evidente come il giudice dibattimentale utilizzi le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora in modo molto più frequente (32% e 16,7%) rispetto al Giudice per le indagini preliminari (9,9% e 4,3%); l'inverso avviene, invece, per le misure della custodia cautelare in carcere e per il divieto di avvicinamento.

In particolare, per ciò che riguarda l'utilizzo della custodia cautelare in carcere, la differenza appare molto significativa. **Con riferimento al periodo 2021- 2025**, si può osservare come il GIP utilizzi, mediamente, la misura carceraria con elevata frequenza (33,6%), che risulta quasi doppia rispetto a quella utilizzata dal giudice dibattimentale (18,1%).

3.4) ANALISI DELLE MISURE EMESSE PER TIPOLOGIA: MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO

I Tribunali che detengono le maggiori entità numeriche di misure emesse sono in genere i Tribunali ubicati nelle città capoluogo di distretto. **Congiuntamente considerati e con riferimento all'intero periodo esaminato**, essi detengono circa il 50% del totale delle misure emesse (per l'anno 2025 i Tribunali capoluogo hanno emesso ben 27.252 misure su un totale di 51.703).

Volendo adesso analizzare la distribuzione percentuale del tipo di misura emessa nei 4 maggiori Tribunali capoluogo, abbiamo:

SCHEMA 5 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO: ANNO 2025 (%)

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Roma	Milano	Napoli	Torino
Divieto di espatrio	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Obbligo presentazione Polizia Giudiziaria	24,8%	20,8%	16,3%	30,1%

Allontanamento casa familiare	2,8%	2,7%	0,8%	4,5%
Divieto avvicinamento	7,6%	7,4%	4,2%	14,1%
Divieto dimora	14,5%	18,9%	4,0%	7,8%
Obbligo dimora	4,7%	3,3%	2,9%	4,1%
Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'):	11,2%	11,5%	21,4%	10,1%
Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):	7,5%	3,5%	8,1%	1,9%
Custodia cautelare in carcere	26,4%	31,2%	41,9%	26,6%
Custodia cautelare in luogo di cura	0,5%	0,4%	0,3%	0,8%
TOTALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<u>Tot. Anno 2025</u>	5.631	4.910	2.379	2.774

Premesso che lo schema 5 contiene dati che in effetti si possono considerare piuttosto completi, atteso che i capoluoghi sopraindicati hanno risposto con elevata celerità, si nota come le percentuali dello schema in parola siano sostanzialmente molto simili a quelle del precedente anno 2024 (ad eccezione forse delle due percentuali di Napoli relative all'obbligo di presentazione ed alla custodia in carcere, ove si nota un aumento dell'obbligo e una quasi corrispondente diminuzione della misura carceraria rispetto al 2024).

Lo schema mostra altresì che le distribuzioni percentuali sono strutturalmente abbastanza simili nei 4 Tribunali considerati (GIP + Dibattimento), e che differenze apprezzabili si notano sostanzialmente solo per il Tribunale di Napoli ove resta **ancora** molto ampio il ricorso alla misura carceraria.

3.5) ANALISI DELLE MISURE EMESSE : PER ANNO DI ISCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Relativamente all'anno di iscrizione del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la misura cautelare coercitiva, può osservarsi come 8 misure su 10 vengano emesse nel medesimo anno in cui il procedimento di

appartenenza viene iscritto a registro.

La serie storica delle distribuzioni percentuali appare in effetti molto stabile **in tutto il periodo considerato:**

SCHEMA 6 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE PER ANNO DI ISCRIZIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO: ANNI 2018- 2025

Anno di emissione della misura	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti iscritti nel medesimo anno	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti iscritti in anni precedenti	Totale misure emesse nell'anno esaminato
2018 (*)	77.309 (80,7%)	18.489 (19,3%)	95.798 (*)
2019	77.713 (82,5%)	16.484 (17,5%)	94.197
2020	66.378 (80,8%)	15.821 (19,2%)	82.199
2021	65.052 (80,2%)	16.050 (19,8%)	81.102
2022	65.298 (80,1%)	16.270 (19,9%)	81.568
2023	66.326 (80,9%)	15.709 (19,1%)	82.035
2024	76.685 (81,4%)	17.483 (18,6%)	94.168
2025	42.331 (81,9%)	9.372 (18,1%)	51.703
(NB)			

(*) per l'anno 2018 vedi ad ogni buon fine la nota in calce allo schema 1

4) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NELL'ANNO 2025 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO

4.1) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI E NON DEFINITI

Come accennato nel punto 2) del paragrafo 2.1 “macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi”, nel monitoraggio vengono anche rilevate le misure emesse nell'anno esaminato contenute nei procedimenti definiti nel medesimo anno, in specifico ossequio a quanto richiesto dall'art. 16 della legge, soprattutto per vedere il tipo di esito che si è avuto nei procedimenti definiti (si ribadisce ad ogni buon fine: definiti nel medesimo anno di emissione della misura) ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva. Si ricorda quanto detto nel paragrafo 2.1, ossia con il termine di ‘procedimenti definiti’ si intendono anche i procedimenti definiti in modo non irrevocabile.

L'analisi dell'esito del procedimento, nell'ambito del quale sia stata applicata la misura cautelare personale, da un lato consente di verificare se abbiano trovato conferma nel processo gli elementi di accusa nei confronti della persona preventivamente sottoposta alla misura cautelare, e dall'altro se il tipo di misura emessa (carcere o arresti domiciliari) sia sempre risultata compatibile con la successiva assenza della sospensione condizionale della pena nei procedimenti definiti con condanna (si veda a tale proposito l'art. 275 comma 2 bis c.p.p.).

Per ciò che riguarda quante delle misure emesse in ciascun anno esaminato appartengono a procedimenti definiti nel medesimo anno, abbiamo:

SCHEMA 7 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI E NON DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO. ANNI 2018-2025

Anno di emissione della misura e di definizione del relativo procedimento	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti definiti nel medesimo anno (1)	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti non definiti nel medesimo anno (2)	Totale misure emesse nell'anno esaminato (3)
2018 (*)	54.329 (56,7%)	41.469 (43,3%)	95.798 (*)
2019	41.604 (44,2%)	52.593 (55,8%)	94.197
2020	31.455 (38,3%)	50.744 (61,7%)	82.199
2021	32.805 (40,4%)	48.297 (59,6%)	81.102
2022	33.039 (40,5%)	48.529 (59,5%)	81.568
2023	32.970 (40,2%)	49.065 (59,8%)	82.035
2024	39.313 (41,7%)	54.855 (58,3%)	94.168
2025 (NB)	19.531 (37,8%)	32.172 (62,2%)	51.703

(*) per l'anno 2018 vedi ad ogni buon fine la nota in calce allo schema 1

(2) = (3) – (1), ossia il dato (2) viene qui ottenuto come semplice differenza tra le due poste

(1) e (3) che sono note perché rilevate; i procedimenti non definiti sono i procedimenti che restano pendenti al 31/12 dell'anno esaminato

Limitando l'analisi alle sole 39.313 misure emesse nel 2024 nei procedimenti definiti nel medesimo anno 2024 e volendo ad esempio conoscerne la composizione percentuale per anno di iscrizione del procedimento definito, abbiamo, in estrema sintesi, che l'83,0% (32.641) delle citate misure appartiene a procedimenti definiti ed iscritti nel medesimo anno 2024, mentre il restante 17,0% (6.672) appartiene a procedimenti definiti nell'anno 2024 ma iscritti in anni precedenti. **Analoghe conclusioni si possono trarre anche con riferimento alle 19.531 misure emesse nell'anno 2025 e definite nel medesimo anno 2025, con percentuali molto vicine a quelle del 2024 (81,4% e 18,6%).**

Le suddette elevate percentuali superiori all'80% sembrano attestare che i procedimenti ove vengono emesse misure cautelari personali di tipo coercitivo hanno tempi di definizione molto ridotti, circostanza verosimilmente dovuta al fatto che già sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona, come disposto dall'art. 273 comma 1 c.p.p., ed il giudice, nell'emettere una misura cautelare, già dispone di probabili fondati elementi di prova.

4.2) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI: PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO

Come descritto nel paragrafo 2.3, sono state anche puntualmente rilevate le varie tipologie di provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti definiti nel medesimo anno di emissione delle misure cautelari ivi contenute.

Abbiamo in sintesi il seguente schema, che riporta il numero delle misure emesse nell'anno in esame per tipologia di provvedimento emesso anch'esso nell'anno in esame:

SCHEMA 8 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO, PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO: ANNI 2018- 2025

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSE	Anno 2018(*)	Ann o 2019	Ann o 2020	Ann o 2022	Ann o 2023	Ann o 2024	<u>Ann o 2025 (NB)</u>
Condanna definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena	9.900	8.02 4	5.36 3	5.86 6	8.04 1	9.97 2	5.17 1
Condanna definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena	3.294	2.75 7	1.90 9	2.21 4	2.33 4	3.15 3	1.50 7

Condanna <u>non</u> definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena	31.228	23.271	18.675	19.280	16.466	18.412	9.115
Condanna <u>non</u> definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena	4.349	3.396	2.639	2.662	2.439	3.040	1.587
Assoluzione definitiva	910	792	462	534	719	831	382
Assoluzione <u>non</u> definitiva	3.200	2.301	1.745	1.828	1.495	1.808	791
Altro tipo di sentenza	1.448	1.063	662	655	1.476	2.097	976
TOTALE NAZIONALE	54.329(*)	41.604	31.455	33.039	32.970	39.313	19.531

(*) per l'anno 2018 vedi ad ogni buon fine la nota in calce allo schema 1

Per ciò che riguarda la corrispondente distribuzione percentuale, abbiamo:

SCHEMA 8 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO: ANNI 2018- 2025 (%)

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025 (NB)
Condanna definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena	18,2 %	19,3 %	17,0 %	17,8 %	24,4 %	25,5 %	26,5 %
Condanna definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena	6,1%	6,6%	6,1%	6,7%	7,1%	8,0%	7,7%
Condanna <u>non</u> definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena	57,5 %	55,9 %	59,4 %	58,4 %	49,9 %	46,8 %	46,7 %
Condanna <u>non</u> definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena	8,0%	8,2%	8,4%	8,1%	7,4%	7,7%	8,1%
Assoluzione definitiva	1,7%	1,9%	1,5%	1,5%	2,2%	2,1%	2,0%
Assoluzione <u>non</u> definitiva	5,8%	5,5%	5,5%	5,5%	4,5%	4,6%	4,1%
Altro tipo di	2,7%	2,6%	2,1%	2,0%	4,5%	5,3%	5,0%

sentenza							
TOTALE NAZIONALE	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Includendo anche qui i valori percentuali dell'anno 2025, a motivo della loro verosimile 'robustezza statistica' ai fini dell'analisi comparativa, si osserva come la modalità di definizione prevalente sia la condanna non definitiva senza sospensione condizionale della pena, che raggiunge mediamente il **54,3% del totale, ossia per oltre 5 misure su 10 emesse in un procedimento definito vi è stato come esito, sia pur non definitivo, la condanna senza sospensione condizionale della pena.**

Sommando la citata percentuale del **54,3%** a quella media del **20,7%** relativa alla condanna definitiva senza sospensione condizionale della pena, abbiamo un totale **del 75%**, ossia per 3 misure su 4 emesse in un procedimento definito vi è stato come esito la condanna (definitiva o non definitiva) senza sospensione condizionale della pena.

Ad ogni buon fine l'andamento del valore percentuale della condanna non definitiva senza sospensione condizionale della pena appare decrescente (**con punto di minimo % nel 2025**), mentre invece quello della condanna definitiva senza sospensione condizionale della pena appare crescente (**con punto di massimo % nel medesimo 2025**).

Le percentuali medie del 6,7% e dell'8,0% relative alla condanna definitiva e non definitiva con la sospensione condizionale della pena, portano la tipologia della condanna ad un ulteriore supplemento del 14,7%.

Sommando quindi le due percentuali **del 75% e del 14,7% (= 89,7%)**, si deduce che *per 9 misure su 10 emesse in un procedimento definito vi è stato come esito la sentenza di condanna* (vedi lo schema 8 bis sotto riportato), come sarebbe in definitiva logico attendersi.

Per ciò che riguarda invece le percentuali medie delle assoluzioni definitive e non definitive, abbiamo una percentuale media complessiva del **6,9% (= 1,8% + 5,1%)**.

Alla suddetta percentuale si può poi affiancare la percentuale media delle altre tipologie di sentenza (sempre di tipo definitivo e non) rientranti nelle categorie del proscioglimento a vario titolo (ex artt. 129 – 425 – 469 – 529 – 531 c.p.p., vedi anche il paragrafo 2.3), che risulta mediamente pari **al restante 3,3%**.

Sommando quindi le citate due percentuali **del 3,3% e del 6,9%**, abbiamo un totale di esiti assolutori e di proscioglimento a vario titolo del 10% circa, ossia *per 1 misura su 10 emessa in un procedimento definito vi è stato come esito l'assoluzione o il proscioglimento*.

Come detto nel paragrafo 2.3 restano escluse dal computo le misure

emesse nei procedimenti definiti con sentenza di incompetenza, in quanto tali procedimenti vengono poi trasmessi ad altro ufficio per la decisione sul merito.

Abbiamo quindi il seguente schema di sintesi:

**SCHEMA 8 bis (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE
NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO PER TIPOLOGIA DI
PROVVEDIMENTO: SINTESI ANNI 2018-2025 (%)**

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Media anni 2018- 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025 (NB)
Condanna (definitiva e non definitiva)	90,4%	90,9 %	88,8 %	88,0 %	89,0 %
Assoluzione e proscioglimenti a vario titolo (definitivi e non definitivi)	9,6%	9,1%	11,2 %	12,0 %	11,% %
TOTALE NAZIONALE (%)	100,0%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

che attesta la sostanziale teorica consequenzialità (circa il 90% dei casi) che dovrebbe sussistere tra provvedimento di emissione di una misura cautelare e tipo di provvedimento conclusivo del procedimento (ossia condanna, anche se non definitiva).

Da evidenziare, incidentalmente e ad ogni buon fine, che dall'analisi dei dati non sembrano emergere differenze significative tra le tipologie di provvedimenti emessi dal GIP e quelle emesse in sede dibattimentale. Pertanto, non si allega per brevità la relativa tabella, che porterebbe comunque valori pressoché identici a quelli del precedente schema (portante dati nazionali) per entrambe le due tipologie di uffici.

**4.3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI: PER TIPOLOGIA
DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA**

4.3.1) Provvedimenti per tipologia di misura emessa

Riconsiderando adesso il numero delle misure emesse nell'anno 2025 nei procedimenti definiti nel medesimo anno (e tenendo conto della parzialità del dato nei termini indicati in premessa), riportato negli schemi 7 e 8 e pari a 19.531, abbiamo il seguente schema 9:

**SCHEMA 9 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE
NELL'ANNO 2025 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO:
TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA A CONFRONTO**

TIPOLOGIA MISURE / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO	Cond. def. sosp. condiz. pena	Con d. def. con sosp. condiz. pena	Cond. non def. senza sosp. condiz. pena	Cond. non def. con sosp. condiz. pena	Assol. (def. e non def.)	Altro tipo di sent.	TOT. NAZ. (DATI INCOMPLETI)	TOT. NAZ. (%)
Divieto di espatrio	1	0	0	0	1	1	3	0,0 %
Obbligo presentazione Polizia Giudiziaria	1.175	47 0	1.970	561	258	233	4.667	23,9%
Allontanamen to casa familiare	42	52	76	31	21	18	240	1,2%
Divieto avvicinamento	173	12 1	369	98	97	105	963	4,9%
Divieto dimora	719	25 9	1.131	313	104	179	2.705	13,8%
Obbligo dimora	420	15 5	657	155	86	88	1.561	8,0%
Arresti domiciliari (senza 'braccialeto')	948	20 2	1.488	182	167	118	3.105	15,9%
Arresti domiciliari (con 'braccialeto')	373	54	863	41	132	51	1.514	7,8%
Custodia cautelare in carcere	1.314	19 3	2.542	203	254	175	4.681	24,0%
Custodia cautelare in luogo di cura	6	1	20	3	54	8	92	0,5%
TOT. NAZ. (DATI INCOMPLETI)	5.171	1.507	9.116	1.587	1.174	976	19.531	100,0 %
TOT. NAZ. (%)	26,5%	7,7%	46,7%	8,1 %	6,0%	5,0 %	100,0 %	

Lo schema mostra che, delle 19.531 misure emesse nei procedimenti definiti nell'anno 2025, le entità numeriche più elevate ricorrono per la

custodia cautelare in carcere, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e gli arresti domiciliari senza braccialetto, in corrispondenza della condanna definitiva e non definitiva senza sospensione condizionale della pena.

4.3.2) Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)

Appare logico chiedersi se le diverse tipologie di provvedimenti emessi possano essere in qualche modo correlate con la gravità del tipo di misura emessa. Ad esempio, ci si potrebbe chiedere se i procedimenti ove sia stata emessa una misura custodiale (carcere o arresti domiciliari) siano maggiormente suscettibili di terminare con una condanna rispetto ai procedimenti ove sia stata emessa una misura non custodiale, quindi di minore gravità.

In effetti le percentuali riportate nello schema seguente, ove si sono considerate per brevità solo le tipologie di misura più frequenti, mostrano che la tipologia di esito del procedimento non sembra correlata in modo significativo al tipo di misura emessa. Infatti, le distribuzioni delle percentuali lette per riga appaiono sostanzialmente simili alla distribuzione percentuale del totale nazionale (ed analogamente le percentuali lette per colonna presentano valori abbastanza stazionari).

**SCHEMA 9 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE
NELL'ANNO 2025 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO:
TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA A CONFRONTO (%)**

TIPOLOGIA MISURE / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO (%)	Cond. def. senza sosp. condiz. pena	Cond. def. con sosp. condiz. . pena	Cond. non def. senza sosp. condiz. pena	Cond. non def. con sosp. condiz. pena	Assol. (def. e non def.)	Altro tipo di sent.	TOT. NAZ.
Obbligo di presentazione Polizia Giudiziaria	25,2%	10,1%	42,2%	12,0%	5,5%	5,0%	100,0%
Divieto di avvicinamento	18,0%	12,6%	38,3%	10,2%	10,1%	10,9%	100,0%
Divieto di dimora	26,6%	9,6%	41,8%	11,6%	3,8%	6,6%	100,0%
Obbligo di dimora	26,9%	9,9%	42,1%	9,9%	5,5%	5,6%	100,0%
Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')	30,5%	6,5%	47,9%	5,9%	5,4%	3,8%	100,0%
Custodia cautelare in	28,1%	4,1%	54,3%	4,3%	5,4%	3,7%	100,0%

carcere							
MEDIA NAZ. (%)	25,9%	8,8%	44,4%	9,0%	6,0%	5,9%	100,0%

Ad esempio, cumulando insieme le 4 voci percentuali inerenti alla condanna, abbiamo che in circa il 90% dei casi il procedimento termina con la condanna per tutte le tipologie di misura esaminate; sembra fare parziale eccezione solo il divieto di avvicinamento, la cui percentuale di condanna si assesta invece al 79%.

4.3.3) Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena

Il precedente schema n. 9 mostra che le misure emesse nei procedimenti definiti con condanna (definitiva e non) e con sospensione condizionale della pena sono complessivamente pari a 3.094 (=1.507+1.587). Di queste 3.094, quelle relative agli arresti domiciliari (con e senza braccialetto), al carcere e alla custodia in luogo di cura risultano pari a 879 (= 202+54+193+1 + 182+41+203+3); vedi ancora schema n. 9) e non risultano conformi, almeno in linea teorica e comunque con visione ‘ex post’, con quanto disposto dall’art. 275, comma 2 bis, c.p.p: “*Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena...*” . Esse comunque costituiscono solo il 4,5% delle 19.531 misure emesse totali nei procedimenti definiti nel periodo gennaio-ottobre 2025, percentuale che appare in effetti molto marginale e che conferma ad ogni buon fine l’analisi effettuata nella precedente relazione.

4.3.4) Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo

Passando infine all’analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti nei maggiori Tribunali capoluogo, per vedere se vi siano eventuali differenze strutturali nella composizione percentuale dei diversi provvedimenti adottati da un capoluogo all’altro, abbiamo il seguente schema 10 (vedi anche l’analogo schema n. 5, ove vengono però riportate solo le misure emesse):

**SCHEMA 10 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE
NELL’ANNO 2025 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO:
TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI NEI MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO (%)**

TRIB CAPOLUOGO / TIPOLOGIA PROVVEDIMENT o (%)	Cond . def. <u>senza</u> sosp. condiz. pena	Cond. def. <u>con</u> sosp. condiz. pena	Cond. <u>non def.</u> <u>senza</u> sosp. condiz. pena	Cond. <u>non</u> def. <u>con</u> sosp. condiz. pena	Assol. (def. e non def.)	Altro tipo di sent.	Total e (%)	TOTALE MISURE EMESSE NEI PROC. DEFINITI
--	--	---	--	--	---	------------------------------------	------------------------	--

Roma	23,2%	5,2%	55,3%	7,2%	5,4%	3,7%	100%	3.47 8
Milano (*)	29,9%	11,3%	39,1%	8,7%	4,1%	6,9%	100%	1.96 1
Torino	31,8%	8,8%	45,7%	4,2%	3,9%	5,5%	100%	1.26 6
Napoli	29,2%	4,7%	51,8%	2,5%	8,8%	2,9%	100%	990
TOT. NAZ. (%)	25,9%	8,8%	44,4%	9,0%	6,0%	5,9%	100,0 %	

(*) dato incompleto

Lo schema mostra come i maggiori Tribunali capoluogo abbiano distribuzioni percentuali strutturalmente abbastanza simili a quella nazionale, sia pur con alcune differenze.

PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE. ENTITA' DELLE RIPARAZIONI. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

1) CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

L'art. 15 della legge 16 aprile 2015 n. 47, novellato dal comma 37 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103, prevede che nella presente *Relazione* siano contenuti – oltre ai dati attinenti l'applicazione delle misure cautelari personali con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti esaminati nella prima sezione della relazione – anche “*i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi*”.

Preliminarmente occorre distinguere i casi di riparazione per **ingiusta detenzione** (artt. 314 e 315 c.p.p.) da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario (art. 643 c.p.p.), che non costituiscono oggetto specifico

della presente *Relazione*.

L'istituto della **riparazione per ingiusta detenzione** è collocato all'interno del **Capo VIII del Titolo I (misure cautelari personali) del Libro IV del codice di procedura penale, dedicato alle misure cautelari**, e garantisce all'imputato il diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per la detenzione subita ingiustamente prima dello svolgimento del processo e, quindi, prima della sentenza. Il presupposto di tale diritto è costituito dall'ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita, sempre che l'imputato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa, per dolo o colpa grave. **L'art. 314 c.p.p.** riconosce il diritto ad ottenere una equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita, in adeguamento a quanto previsto **dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che all'art. 5, paragrafo 5** prescrive che «*ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione, eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo, ha diritto ad un indennizzo*».

L'errore giudiziario, invece, è inserito nel Titolo IV (revisione) del Libro IX del medesimo codice, riservato alle impugnazioni e si verifica quando un soggetto, dopo aver espiato una pena, o parte di essa, per effetto di una sentenza di condanna, venga successivamente riconosciuto innocente in seguito ad un nuovo processo di "revisione", strumento di impugnazione straordinario. Presupposti del diritto sono la pronuncia di proscioglimento nel giudizio di revisione e, come per l'ingiusta detenzione, che il soggetto interessato non abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a dar luogo all'errore giudiziario.

Il diritto alla riparazione è, in ogni caso, escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un diverso reato.

L'articolo 24, ultimo comma, della Carta costituzionale stabilisce che "*la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari*".

Quanto alla riparazione per ingiusta detenzione, la Corte costituzionale, già in una pronuncia del 1969, evidenziò la necessità di un intervento legislativo che specificasse se tra "gli errori giudiziari" indicati dalla citata norma costituzionale dovesse o meno farsi rientrare l'ingiusta detenzione³.

La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, si pone nel solco della esigenza evidenziata dalla Corte costituzionale⁴.

3 Cfr. sentenza Corte Cost n. 1 del 1969.

4 Il Giudice di Leggi, nella sentenza menzionata, sottolineò come l'art. 24 ult. co. Cost. enunci "un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico - quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo"

Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta “Legge Carotti”, che ha aumentato da cento milioni di lire ad un miliardo (oggi € 516.456,90) l'importo massimo per la riparazione, prolungando altresì il termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, la relativa domanda di riparazione (da 18 a 24 mesi).

Il presupposto del diritto ad ottenere l'equa riparazione consiste, come già accennato, nella ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita:

- la prima si fonda su valutazioni dell'intera vicenda processuale dopo la sua conclusione e riguarda tutte le ipotesi di privazione della libertà personale imposta legittimamente, ma risultante *ex post* non dovuta in ragione di un accertamento definitivo circa l'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli;
- la seconda prescinde dall'esito del procedimento e attiene alle ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni previste dall'art. 273 e dall'art. 280 c.p.p., a prescindere dal successivo esito di assoluzione o condanna.

Come è noto, la giurisprudenza costituzionale ha ampliato progressivamente lo spettro applicativo dell'istituto, includendovi - tra l'altro - l'arresto provvisorio e l'applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda di Stato estero (risultato carente di giurisdizione), nonché l'ipotesi di archiviazione per morte del reo, quando i coimputati risultino prosciolti nel merito perché il fatto non sussiste⁵. Ha inoltre evidenziato come, nel dettare la disciplina di cui all'art. 314 c.p.p., il legislatore abbia mostrato “*la volontà di attrarre nell'area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post*”, configurando così un istituto che “*si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta*”⁶.

La giurisprudenza di legittimità, in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, ha messo in luce come il riconoscimento del beneficio non possa ritenersi precluso dalla legittimità del provvedimento che ha determinato la restrizione della libertà personale, né presupponga che la detenzione sia conseguenza di una condotta illecita, ricordando che “*è proprio*

(art. 2), assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana”, concludendo per la necessità di “*appropriati interventi legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza di contorni, dandogli così pratica attuazione*” (sentenza n. 1 del 1969 cit.).

5 Cfr. sentt. n. 3010 del 1996, n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n.284 del 2003, nn. 230 e 231 del 2004 e n.219 del 2008.

6 Cfr. sent. n. 219 del 2008 nonché, in senso analogo, sentt. nn. 231 e 230 del 2004 cit. e n. 446 del 1997.

il requisito dell'errore a risultare in definitiva eccentrico rispetto all'istituto in esame", ben potendo la riparazione riconnettersi ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*⁷.

Quanto all'inquadramento giuridico dell'istituto *de quo*, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, si tratta di *"strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa"*⁸.

La *"natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione"* derivante dal riconoscimento dell'ingiusta detenzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte che ha ritenuto che *"la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale..."*⁹, con l'ulteriore considerazione che *"se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'ingiusta detenzione come risarcimento dei danni, avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell'entità dei danni subiti"*¹⁰.

7 Cass. Sez Un. 28.11.2013 n. 23.

8 Cass. sez. IV, sent. n. 21077 dell'1.4.2014-23.5.14.

9 Cass. sez. IV, sent. n. 1098 del 13.5.2008 - 10.6.2008.

10 Cass. sez. IV, sent. n. 15000 del 19.2.2009 - 7.4.2009.

2) PRESENTAZIONE DEI DATI RILEVATI

I dati relativi all'anno 2025, relativi al periodo gennaio-ottobre 2025 che vengono esposti nel prosieguo, sono stati forniti dai seguenti Uffici a seconda della loro competenza in materia:

- Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: numero dei procedimenti sopravvenuti e definiti nell'anno in esame (con relative modalità definitive) ex artt. 314 e 315 cpp, finalizzati al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: paragrafo 3.1
- Ispettorato generale: numero dei provvedimenti di accoglimento delle domande diventati irrevocabili nell'anno in esame, suddivisi in base alle ragioni dell'accoglimento: paragrafo 3.2
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: entità degli importi delle riparazioni per ingiusta detenzione e relativo numero delle ordinanze con le quali le Corti di Appello hanno disposto, nell'anno in esame, il pagamento delle somme: capitolo 4
- Ispettorato generale: numero dei procedimenti disciplinari iniziati nell'anno in esame nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi: capitolo 5.

Si precisa ad ogni buon fine che i dati del paragrafo 3.1 relativi all'anno 2023 ed agli anni successivi vengono forniti dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (in luogo dell'Ispettorato), che si è aggiunta agli altri uffici competenti a fornire i dati del monitoraggio.

Ai fini di una corretta lettura dei dati e delle relative analisi illustrati nella presente relazione portante dati anno 2025, si ritiene importante sottolineare come la scrivente Direzione Generale abbia rilevato solo i dati relativi al periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2025, al fine di aderire alla richiesta conoscitiva del Sig. Capo di Gabinetto di trasmissione della relazione, da consegnarsi entro la fine di novembre 2025.

La dicitura utilizzata nel prosieguo per indicare tali modalità operative è la seguente: (2025 = NB dati incompleti).

3) I DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE E LE RAGIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

3.1) I DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

In questo paragrafo vengono analizzati i flussi relativi ai procedimenti di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p., sopravvenuti e definiti nell'anno 2025, finalizzati al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

La raccolta di questi dati viene effettuata presso le Corti di Appello, in quanto sono queste le autorità giudiziarie funzionalmente competenti a decidere sulle domande di riparazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 315, ult. co., e 645, co. 1, c.p.p. .

I dati rilevati sono in sintesi i seguenti:

- procedimenti sopravvenuti presso le Corti di Appello ex artt. 314 e 315 c.p.p.
- procedimenti definiti presso le Corti di Appello ex artt. 314 e 315 c.p.p.
- i procedimenti definiti presso le Corti di Appello ex artt. 314 e 315 c.p.p. per modalità definitiva

Per ciò che riguarda il numero dei procedimenti sopravvenuti relativi al periodo 2018-2025, abbiamo la seguente tabella:

SCHEMA 1 - FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI: ANNI 2018-2025

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia e Direzione Generale di Statistica) (*)

CORTE DI APPELLO	2018	2019	2020	2022	2023(*)	2024(*)	2025(NB)
ANCONA	13	22	10	11	20	11	7
BARI	83	74	60	50	52	50	44



BOLOGNA	39	34	41	37	41	35	28
BRESCIA	14	13	18	13	12	24	20
CAGLIARI	8	19	7	12	10	17	12
sez. dist. SASSARI	-----	-----	10	9	7	8	8
CALTANISSETTA	20	24	9	32	22	30	18
CAMPOBASSO	6	8	4	6	5	4	2
CATANIA	62	63	43	54	59	62	39
CATANZARO	104	139	106	138	133	108	97
FIRENZE	34	41	37	40	30	28	22
GENOVA	20	14	21	23	20	26	18
L'AQUILA	33	38	32	21	24	28	14
LECCE	27	38	24	22	22	29	23
CORTE DI APPELLO	2018	2019	2020	2022	2023(*)	2024(*)	2025(NB)
sez. dist. TARANTO	-----	-----	-----	12	14	8	7
MESSINA	37	26	18	33	35	26	27
MILANO	40	67	61	62	82	74	70
NAPOLI	268	184	143	161	120	98	115
PALERMO	63	68	79	96	127	89	81
PERUGIA	19	32	27	12	12	9	8
POTENZA	14	12	9	10	20	21	14
REGGIO CAL.	118	163	101	155	143	147	149
ROMA	111	151	137	119	129	114	99
SALERNO	28	26	26	25	23	32	17
TORINO	37	40	46	43	52	34	28
TRENTO	3	5	1	6	9	10	4
sez. dist. BOLZANO	-----	-----	7	1	2	1	0
TRIESTE	4	8	6	9	13	11	2
VENEZIA	27	17	25	17	33	20	20
TOTALE	1.232	1.326	1.108	1.229	1.271	1.154	993

Nota (*) = l'Ispettorato ha fornito i dati dello schema n. 1 fino all'anno 2022, la Direzione Generale di Statistica quelli dall'anno 2023 in poi; sono stati inseriti nello schema anche i dati di Brescia relativi agli anni 2020 e 2021 che risultavano mancanti, forniti anch'essi dalla DGSTAT

Si nota come la serie storica del numero dei procedimenti sopravvenuti negli anni 2018-2024 mostri una sostanziale stabilità; mediamente si hanno 1.232 procedimenti sopravvenuti all'anno. **Una stima del numero dei procedimenti sopravvenuti nell'anno 2025 potrebbe essere di circa 1.200 (tenuto conto del dato effettivamente rilevato fino ad ottobre e dei due mesi mancanti di novembre e dicembre 2025), che confermerebbe l'andamento stazionario della serie storica.** I distretti più significativi quanto ad entità numerica sono, mediamente, quelli di Reggio Calabria, Roma, Catanzaro e Napoli.

Considerando adesso l'analogo numero dei procedimenti definiti nel medesimo periodo, abbiamo:

[SCHEMA 2 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI](#)

DEFINITI: ANNI 2018-2025

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia e Direzione Generale di Statistica) (*)

CORTE DI APPELLO	2018	2019	2020	2022	2023 (*)	2024(*)	2025(NB)
ANCONA	8	21	9	23	18	2	12
BARI	117	141	<u>33</u>	54	94	121	86
BOLOGNA	12	14	37	23	39	35	27
BRESCIA	6	15	7	17	14	15	18
CAGLIARI	4	21	13	13	15	15	13
sez. dist. SASSARI	-----	-----	2	9	6	9	7
CALTANISSETTA	23	22	8	34	26	17	19
CAMPOBASSO	0	10	5	4	5	4	3
CATANIA	57	73	54	67	63	51	67
CATANZARO	91	73	58	69	138	198	223
FIRENZE	39	51	40	32	22	31	19
GENOVA	20	20	14	18	20	16	16
CORTE DI APPELLO	2018	2019	2020	2022	2023 (*)	2024(*)	2025(NB)
L'AQUILA	24	29	15	47	25	16	25
LECCE	36	46	22	51	34	28	16
sez. dist. TARANTO	-----	-----	-----	20	8	11	3
MESSINA	47	47	20	17	8	14	37
MILANO	98	63	54	42	56	76	62
NAPOLI	246	156	168	115	107	145	153
PALERMO	37	57	79	85	112	90	64
PERUGIA	32	27	26	25	16	23	13
POTENZA	17	12	10	11	14	18	11
REGGIO CAL.	169	181	107	163	74	96	152
ROMA	<u>140</u>	194	137	165	106	148	88
SALERNO	24	34	10	15	23	21	32
TORINO	24	38	<u>19</u>	30	32	45	57
TRENTO	0	4	4	5	7	9	7
sez. dist. BOLZANO	-----	-----	5	2	3	1	1
TRIESTE	7	7	6	10	9	13	6
VENEZIA	66	22	19	9	26	25	17
TOTALE (**)	1.344	1.378	981	1.175	1.120	1.293	1.254

Nota (*) = l'Ispettorato ha fornito i dati dello schema n. 2 fino all'anno 2022, la Direzione Generale di Statistica quelli dall'anno 2023 in poi

Nota (**) = qualche dato relativo agli anni pregressi, evidenziato con sottolineatura, è stato integrato in base alle risultanze della DGSTAT, dando luogo ad una variazione dei corrispondenti totali

Anche la serie storica del numero dei procedimenti definiti appare abbastanza stabile (con riferimento al periodo 2018-2024), con l'eccezione dell'anno 2020 che presenta un numero di definizioni inferiore a 1.000. Mediamente abbiamo circa 1.218 procedimenti definiti all'anno, ossia un numero quasi identico a quello dei sopravvenuti (1.232), circostanza che attesta che le Corti di Appello riescono a definire, in un anno, un numero di

procedimenti quasi pari a quello sopravvenuti. **Una stima dei procedimenti definiti dell'anno 2025 potrebbe essere di circa 1.460, che denoterebbe un aumento numerico rispetto agli anni precedenti.**

Per ciò che riguarda l'analisi dei procedimenti definiti per tipo di modalità definitoria, in termini assoluti, si ha:

SCHEMA 3 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI DEFINITI PER MODALITA' DEFINITORIE: ANNI 2018-2025

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia e Direzione Generale di Statistica) (*)

	2018 (2)	2019	2020	2022	2023	2024	2025(NB)
ACCOGLIMENTO (1)	599	672	436	553	543	589	543
RIGETTO	693	671	523	568	506	643	659
INAMMISSIBILITA'	52	35	22	54	71	61	52
TOTALE	1.344	1.378	981	1.175	1.120	1.293	1.254

Nota (*) = alcuni dati riportati nello schema n. 3 sono stati integrati, rispetto a quelli della precedente

Relazione, con i dati forniti dalla Direzione Generale di Statistica, che ha fornito anche i dati degli anni 2023 in poi

Nota (1) = numero dei procedimenti definiti con modalità di accoglimento nell'anno in esame (definitivo o non definitivo)

Nota (2) = per l'anno 2018 i procedimenti definiti con le modalità di rigetto ed inammissibilità sono stati stimati in quanto ne era noto solo il totale

Come descritto nella Nota (1), per 'accoglimenti' si intendono i procedimenti definiti con modalità di accoglimento emesso nell'anno in esame, con provvedimento definitivo o non definitivo. Per ciò che riguarda gli 'accoglimenti definitivi', si rimanda al successivo paragrafo 3.2); essi, come si vedrà, sono tutti quei procedimenti definiti con provvedimento di accoglimento emesso in un dato anno e diventato definitivo nell'anno in esame. Per esempio, gli accoglimenti definitivi dell'anno 2025 sono tutti quegli accoglimenti emessi nell'anno 2025 o in anni precedenti che sono diventati definitivi, ossia irrevocabili, nell'anno 2025.

Analogamente, per i corrispondenti valori percentuali, si ha il seguente schema:

SCHEMA 3 bis – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI DEFINITI PER MODALITA' DEFINITORIE: ANNI 2018-2025 (%)

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia e Direzione Generale di Statistica) (*)

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025(NB)	Media
ACCOGLIMENTO	44,6%	48,7%	44,5%	47,1%	48,5%	45,6%	43,3%	46,2%
RIGETTO	51,5%	48,7%	53,3%	48,3%	45,2%	49,7%	52,6%	49,8%
INAMMISSIB.	3,9%	2,6%	2,2%	4,6%	6,3%	4,7%	4,1%	4,0%

TOTALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Nota (*) = vedi sopra

Lo schema 3 bis mostra, a livello di media del periodo esaminato **ed includendo anche i valori percentuali dell'anno 2025**, che le percentuali degli accoglimenti e dei rigetti sono abbastanza vicine tra loro, mentre molto residuali risultano le definizioni per inammissibilità (neanche il 5%).

Per ciò che riguarda il dettaglio distrettuale dei procedimenti definiti nell'anno 2025 per tipo di modalità definitiva, abbiamo, sempre tenendo a mente l'incompletezza del dato:

SCHEMA 4 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI DEFINITI PER MODALITA' DEFINITORIE: ANNO 2025

(Fonte: Direzione Generale di Statistica)

CORTE DI APPELLO	TOTALE PROCED. DEFINITI	ACCOGLI- MENTO	RIGETTO	INAMMISSI- SIBILITA'
ANCONA	12	2	9	1
BARI	86	22	61	3
BOLOGNA	27	10	16	1
BRESCIA	18	7	10	1
CAGLIARI	13	5	8	0
sez. dist. SASSARI	7	2	5	0
CALTANISSETTA	19	12	6	1
CORTE DI APPELLO	TOTALE PROCED. DEFINITI	ACCOGLI- MENTO	RIGETTO	INAMMISSI- SIBILITA'
CAMPOBASSO	3	0	3	0
CATANIA	67	37	28	2
CATANZARO	223	131	85	7
FIRENZE	19	6	12	1
GENOVA	16	3	11	2
L'AQUILA	25	15	8	2
LECCE	16	2	11	3
sez. dist. TARANTO	3	0	3	0
MESSINA	37	24	12	1
MILANO	62	24	37	1
NAPOLI	153	39	109	5
PALERMO	64	32	31	1
PERUGIA	13	5	6	2
POTENZA	11	5	6	0
REGGIO CAL.	152	89	57	6
ROMA	88	25	57	6
SALERNO	32	10	17	5
TORINO	57	20	37	0
TRENTO	7	5	2	0
sez. dist. BOLZANO	1	0	1	0

TRIESTE	6	2	3	1
VENEZIA	17	9	8	0
TOTALE	1.254	543	659	52
	100,0%	43,3%	52,6%	4,1%

3.2) LE RAGIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

L'Ispettorato generale ha proceduto ad acquisire, come ogni anno, dalle autorità giudiziarie competenti (ossia le Corti di Appello), copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione (ossia definitive od anche irrevocabili) relative all'anno 2025, sempre riferite al periodo gennaio-ottobre 2025.

Successivamente ha effettuato un'attenta analisi di tali ordinanze, classificandole in base alle *“ragioni di accoglimento delle domande”* di riparazione, secondo il dettato normativo di cui all'art. 314 c.p.p., distinguendo:

- i casi di indennizzo da *“sentenza (di proscioglimento) irrevocabile / provvedimento di archiviazione”* (art. 314, co. 1 e 3, c.p.p.);
- i casi di indennizzo *“da illegittimità dell'ordinanza cautelare”* (art. 314, co. 2, c.p.p.).

Quanto alla prima categoria, si è effettuata un'ulteriore distinzione tra i casi in cui le *“sentenze di proscioglimento irrevocabile”* siano state emesse in primo grado (GUP/Tribunale/Corte di Assise) ed i casi in cui l'assoluzione dell'imputato sia stata invece pronunciata a seguito di impugnazione in grado di appello (sentenze di assoluzione in riforma della condanna in primo grado) o, ancora, in sede di legittimità presso la Corte di Cassazione (sentenze di annullamento della condanna in grado di appello). Ciò al fine verificare il grado di *“tenuta”* delle misure limitative della libertà personale che, pur disposte e mantenute legittimamente, si sono poi rivelate *ex post* *“ingiuste”*, a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato. A tali casistiche si devono aggiungere anche i procedimenti in cui sono state emesse misure cautelari a persone indagate, per le quali vi è stato poi un *“provvedimento di archiviazione”*.

Con riferimento, invece, alle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione *“per illegittimità dell'ordinanza cautelare”* ai sensi dell'art. 314 co. 2 c.p.p., la finalità del monitoraggio è stata quella di rilevare eventuali distonie nella valutazione delle condizioni di legge per l'adozione delle misure cautelari restrittive, pur nel rigoroso rispetto delle prerogative del vaglio discrezionale del giudice del cautelare sulla gravità indiziaria - suscettibile di modificazione nella fase cautelare - e sulle esigenze social-preventive nel caso concreto ¹¹.

¹¹ Giova evidenziare che l'annullamento nella fase cautelare di riesame od appello delle ordinanze applicative di misure cautelari, pur se fondato sull'esame dei medesimi elementi

A tal fine sono state esaminate dall'Ufficio dell'Ispettorato le ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione suddivise secondo le seguenti ipotesi:

a) nelle **prime tre colonne** sono stati compresi i casi in cui l'ingiustizia della detenzione è conseguita alla **fase del giudizio**, distinguendo i casi in cui l'assoluzione è stata pronunciata per la prima volta dinanzi rispettivamente al GUP o Tribunale (prescindendo dalla successiva eventuale conferma in appello), alla Corte di appello ovvero quando si siano verificati casi di annullamento in Cassazione senza rinvio. I casi in cui l'ingiustizia sia emersa a seguito di archiviazione del procedimento sono computati nella prima colonna (GUP);

b) nella **quarta e quinta colonna** sono stati compresi i casi in cui l'ingiustizia della detenzione è stata rilevata già in fase cautelare (ordinanza Riesame o revoca da parte del GIP/Tribunale) distinguendo i casi in cui l'insussistenza dei presupposti sia stata ritenuta già sulla base degli stessi elementi esaminati dal GIP, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti;

c) nella **sesta colonna** sono stati compresi i casi in cui l'ingiustizia della detenzione sia conseguita a **provvedimenti adottati in fase esecutiva** (esempio per effetto di provvedimenti rideterminativi della pena o riduttivi della stessa o riconoscimento di cause estintive della pena).

Di seguito lo schema riassuntivo del dato rilevato per l'anno 2025, secondo la descritta ripartizione contenutistica delle ordinanze di accoglimento irrevocabili (e contestualmente suscettibili di analisi):

SCHEMA 5 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: ORDINANZE DI ACCOGLIMENTO IRREVOCABILE PER TIPOLOGIA DI MOTIVAZIONE: ANNO 2025

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	FASE DEL GIUDIZIO archiviaz./prosciogl./assoluz.	FASE CAUTELARE illegittim. ord. caut.	FASE ESECUTIVA	Accogl. definitivi
-------------------------	--	---	-----------------------	---------------------------

valutativi (condizione che legittima la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314, comma 2 c.p.p.), rientra nella *fisiologica* dinamica del sub-procedimento cautelare, salvo i casi di macroscopica violazione delle norme di legge.

	GUP/ Trib	Corte Appello	Corte Cassa z	Elementi genetici	Elementi sopravv.	In fase di esecuzione/ condanna	
ANCONA	1	0	0	0	1	2	3
BARI	13	2	0	7	8	0	15
BOLOGNA	5	1	0	2	4	4	10
BRESCIA	3	1	0	2	2	2	6
CAGLIARI	4	0	0	4	0	0	4
sez. dist. SASSARI	0	0	0	0	0	1	1
CALTANISSETT A	9	1	0	7	3	0	10
CAMPOBASSO	0	0	0	0	0	0	0
CATANIA	19	6	0	13	12	2	27
CATANZARO	102	21	0	118	5	1	124
FIRENZE	0	0	0	0	0	0	0
GENOVA	2	0	0	2	0	0	2
L'AQUILA	13	2	0	10	5	0	15
LECCE + TARANTO	0	0	0	0	0	1	1
MESSINA	14	7	0	15	6	1	22
MILANO	12	3	0	11	4	3	18
NAPOLI	29	3	0	23	9	0	32
PALERMO	19	4	0	17	6	0	23
PERUGIA	6	2	0	7	1	0	8
POTENZA	2	1	0	0	3	1	4
REGGIO CALABRIA	60	23	1	70	14	0	84
ROMA	21	4	0	19	6	2	27
SALERNO	9	1	0	8	2	1	11
TORINO	7	1	0	6	2	4	12
TRENTO+ BOLZANO	5	0	0	4	1	0	5
TRIESTE	0	0	0	0	0	2	2
VENEZIA	9	0	0	8	1	1	10
						Accoglimenti definitivi	476

totale (NB)	
--------------------	--

Estendendo adesso la suddetta analisi, sia pure a livello sintetico, per il solo periodo 2018-2024, abbiamo:

SCHEMA 5 bis – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: ORDINANZE DI ACCOGLIMENTO IRREVOCABILE PER TIPOLOGIA DI MOTIVAZIONE: ANNI 2018-2024 (*)

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

ANNI	Ordinanze di accoglimento irrevocabile	Sentenze proscioglimento / assoluzione / provv. arch. (%)	Illegittimità ordinanze cautelari (%)	Totale (%)
2018	530	76,8%	23,2%	100,0%
2019	465	75,3%	24,7%	100,0%
2020	283	71,7%	28,3%	100,0%
2021	490	59,6%	40,4%	100,0%
2022	482	76,8%	23,2%	100,0%
2023	478	72,8%	27,2%	100,0%
2024	505	77,4%	22,6%	100,0%
Media 2018-2024	462	72,9%	27,1%	100,0

(*) si riporta integralmente la tabella della precedente relazione, escludendo quindi l'anno 2025

Lo schema 5 bis mostra, quindi, che quasi il 75% delle richieste di riparazione per ingiusta detenzione vengono accolte a motivo dell'accertata estraneità della persona ai fatti a lei contestati. Solo poco più del 25% circa delle richieste viene accolto per l'illegittimità della misura cautelare disposta, quale che sia stato poi l'esito del procedimento.

4) L'ENTITA' DELLE RIPARAZIONI

Si riportano di seguito i dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) fino al dicembre 2024 aventi ad oggetto le entità degli importi delle riparazioni per ingiusta detenzione ed il numero di ordinanze con le quali le Corti di Appello hanno disposto il pagamento delle somme.

Si precisa che al momento della stesura della presente relazione non era pervenuto il riscontro da parte del MEF alla richiesta di questa Direzione generale di invio dei dati sulle ordinanze del 2025 di pagamento per l'ingiusta detenzione subita ed ai relativi importi corrisposti.

Si riportano pertanto qui di seguito i dati e le analisi della precedente

relazione relativa all'anno 2024.

Per ciò che riguarda il numero delle ordinanze, pervenute al MEF, con le quali le Corti di Appello hanno disposto il pagamento delle somme a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, abbiamo la seguente serie storica, con dati che risultano maggiori nei primi tre anni del periodo esaminato (2018-2024). Nell'anno 2024 sono pervenute al MEF n. 552 ordinanze:

SCHEMA 6 – ORDINANZE DI PAGAMENTO PER RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE: ANNI 2018-2024 (Fonte: MEF)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ANCONA	13	13	1	0	3	8	7
BARI	78	78	68	15	8	20	42
BOLOGNA	9	28	12	24	15	21	17
BRESCIA	10	10	7	7	6	8	12
CAGLIARI	3	3	7	2	4	9	12
sez. dist. SASSARI	7	7	5	2	5	3	2
CALTANISSETTA	13	10	9	5	7	11	9
CAMPOBASSO	0	1	1	0	1	0	2
CATANIA	54	57	37	43	37	53	27
CATANZARO	182	83	66	58	22	52	110
FIRENZE	17	11	18	8	14	22	6
GENOVA	14	13	17	5	6	16	6
L'AQUILA	7	24	21	14	27	19	10
LECCE	13	37	39	13	33	31	19
sez. dist. TARANTO	2	14	7	7	6	6	7
MESSINA	25	45	21	12	7	14	5
MILANO	23	42	39	34	18	33	24
NAPOLI	113	129	101	72	75	43	30
PALERMO	44	39	46	36	43	53	53
PERUGIA	11	19	10	25	10	6	4
POTENZA	11	11	4	3	4	3	4
REGGIO CAL.	64	120	90	76	90	82	42
ROMA	96	105	77	52	52	59	52
SALERNO	24	28	11	18	13	16	6
TORINO	29	20	9	6	3	8	19
TRENTO	3	5	1	1	4	4	3
sez. dist. BOLZANO	1	0	1	0	2	3	2
TRIESTE	4	6	2	3	2	3	5
VENEZIA	25	42	23	24	22	13	15
TOTALE	895	1.000	750	565	539	619	552

Per ciò che riguarda invece il dato relativo alle entità degli importi, che è in effetti l'informazione che più interessa realmente, abbiamo la successiva tabella che mostra, analogamente alla tabella precedente, una certa variabilità degli importi totali nel periodo esaminato. Notevole è, in particolare, la variabilità degli importi da distretto a distretto ed anche,

nell'ambito di uno stesso distretto, da un anno all'altro.

I distretti maggiormente significativi quanto ad entità di importi sono: Bari limitatamente ai primi tre anni esaminati, Catania, Catanzaro, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Il maggiore fra tutti quanto ad entità sembra essere quello di Reggio Calabria, con un importo medio annuo di circa 7 milioni di euro, seguito da Catanzaro con circa 4 milioni:

SCHEMA 7 – ENTITA' DEGLI IMPORTI PER RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE: ANNI 2018-2024 (Fonte: MEF)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ANCONA	€ 239.031	€ 432.864	€ 9.018	€ 0	€ 74.012	€ 193.240	€ 209.045
BARI	€ 2.486.599	€ 2.503.326	€ 3.257.839	€ 418.524	€ 51.952	€ 548.459	€ 953.718
BOLOGNA	€ 275.451	€ 537.931	€ 347.026	€ 882.867	€ 622.669	€ 406.017	€ 569.310
BRESCIA	€ 134.087	€ 196.601	€ 35.641	€ 100.909	€ 111.640	€ 305.545	€ 258.126
CAGLIARI	€ 16.669	€ 102.914	€ 249.432	€ 96.933	€ 98.733	€ 570.578	€ 385.537
sez. dist. SASSARI	€ 201.538	€ 315.201	€ 260.397	€ 15.691	€ 540.927	€ 79.887	€ 14.200
CALTANISS.	€ 487.286	€ 551.328	€ 368.780	€ 76.532	€ 53.584	€ 415.475	€ 324.821
CAMPOBASSO	€ 0	€ 7.422	€ 1.651	€ 0	€ 34.430	€ 0	€ 14.503
CATANIA	€ 2.767.955	€ 3.576.263	€ 1.737.034	€ 1.691.872	€ 1.187.596	€ 1.565.935	€ 921.884
CATANZARO	€ 10.378.138	€ 4.458.727	€ 4.584.530	€ 2.255.165	€ 871.942	€ 2.129.959	€ 4.274.784
FIRENZE	€ 310.096	€ 151.191	€ 621.402	€ 94.302	€ 294.099	€ 329.303	€ 384.006
GENOVA	€ 445.261	€ 327.803	€ 368.480	€ 62.926	€ 254.834	€ 394.611	€ 263.179
L'AQUILA	€ 120.013	€ 532.954	€ 653.466	€ 235.998	€ 638.620	€ 311.172	€ 298.881
LECCE	€ 414.225	€ 1.821.863	€ 1.523.814	€ 326.618	€ 1.042.650	€ 1.179.757	€ 1.049.853
sez. dist. TARANTO	€ 59.093	€ 414.034	€ 417.197	€ 548.881	€ 170.671	€ 185.098	€ 213.683
MESSINA	€ 614.201	€ 1.705.151	€ 685.551	€ 378.214	€ 188.078	€ 773.591	€ 100.987
MILANO	€ 637.927	€ 1.348.910	€ 1.327.208	€ 795.907	€ 1.069.770	€ 784.316	€ 1.468.538
NAPOLI	€ 2.404.793	€ 3.207.214	€ 3.105.219	€ 2.517.100	€ 1.789.977	€ 955.099	€ 654.865
PALERMO	€ 1.876.045	€ 3.217.001	€ 4.399.761	€ 2.772.097	€ 3.557.891	€ 3.845.580	€ 4.785.080
PERUGIA	€ 843.364	€ 388.874	€ 305.777	€ 443.013	€ 273.019	€ 59.742	€ 58.080
POTENZA	€ 281.231	€ 60.220	€ 38.868	€ 62.543	€ 63.059	€ 59.808	€ 100.852
REGGIO CAL.	€ 2.285.572	€ 9.836.865	€ 7.907.009	€ 6.702.097	€ 10.312.205	€ 8.019.396	€ 4.543.327
ROMA	€ 3.492.249	€ 4.897.010	€ 3.566.075	€ 1.996.507	€ 1.964.663	€ 2.626.240	€ 3.498.517
SALERNO	€ 1.029.445	€ 1.004.252	€ 366.057	€ 991.919	€ 898.782	€ 761.394	€ 282.461
TORINO	€ 629.735	€ 375.190	€ 91.162	€ 247.451	€ 94.500	€ 139.819	€ 250.320
TRENTO	€ 77.389	€ 41.064	€ 53.050	€ 15.681	€ 57.487	€ 77.039	€ 63.256
sez. dist. BOLZANO	€ 20.345	€ 0	€ 28.528	€ 0	€ 97.243	€ 810.736	€ 119.652
TRIESTE	€ 92.509	€ 104.891	€ 9.355	€ 119.300	€ 59.198	€ 126.683	€ 122.257
VENEZIA	€ 753.584	€ 1.369.566	€ 638.964	€ 657.143	€ 903.855	€ 190.300	€ 710.868
TOTALE	€ 33,4 milioni	€ 43,5 milioni	€ 37,0 milioni	€ 24,5 milioni	€ 27, 4 milioni	€ 27,8 milioni	€ 26,9 milioni

Volendo infine confrontare l'entità media degli importi per singola

ordinanza emessa, anche al fine di poter effettuare un eventuale confronto inter-distrettuale, sia pure comunque a titolo più che altro descrittivo, abbiamo:

**SCHEMA 8 –IMPORTO MEDIO PER ORDINANZA PER RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE:
ANNI 2018-2024**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ANCONA	€ 18.387	€ 33.297	€ 9.018	€ 0	€ 24.671	€ 24.155	€ 29.864
BARI	€ 31.879	€ 32.094	€ 47.909	€ 27.902	€ 6.494	€ 27.423	€ 22.708
BOLOGNA	€ 30.606	€ 19.212	€ 28.919	€ 36.786	€ 41.511	€ 19.334	€ 33.489
BRESCIA	€ 13.409	€ 19.660	€ 5.092	€ 14.416	€ 18.607	€ 38.193	€ 21.511
CAGLIARI	€ 5.556	€ 34.305	€ 35.633	€ 48.467	€ 24.683	€ 63.398	€ 32.128
sez. dist. SASSARI	€ 28.791	€ 45.029	€ 52.079	€ 7.846	€ 108.185	€ 26.629	€ 7.100
CALTANISSETTA	€ 37.484	€ 55.133	€ 40.976	€ 15.306	€ 7.655	€ 37.770	€ 36.091
CAMPOBASSO	€ 0	€ 7.422	€ 1.651	€ 0	€ 34.430	€ 0	€ 7.252
CATANIA	€ 51.258	€ 62.741	€ 46.947	€ 39.346	€ 32.097	€ 29.546	€ 34.144
CATANZARO	€ 57.023	€ 53.720	€ 69.463	€ 38.882	€ 39.634	€ 40.961	€ 38.862
FIRENZE	€ 18.241	€ 13.745	€ 34.522	€ 11.788	€ 21.007	€ 14.968	€ 64.001
GENOVA	€ 31.804	€ 25.216	€ 21.675	€ 12.585	€ 42.472	€ 24.663	€ 43.863
L'AQUILA	€ 17.145	€ 22.206	€ 31.117	€ 16.857	€ 23.653	€ 16.377	€ 29.888
LECCE	€ 31.863	€ 49.240	€ 39.072	€ 25.124	€ 31.595	€ 38.057	€ 55.255
sez. dist. TARANTO	€ 29.547	€ 29.574	€ 59.600	€ 78.412	€ 28.445	€ 30.850	€ 30.526
MESSINA	€ 24.568	€ 37.892	€ 32.645	€ 31.518	€ 26.868	€ 55.257	€ 20.197
MILANO	€ 27.736	€ 32.117	€ 34.031	€ 23.409	€ 59.432	€ 23.767	€ 61.189
NAPOLI	€ 21.281	€ 24.862	€ 30.745	€ 34.960	€ 23.866	€ 22.212	€ 21.829
PALERMO	€ 42.637	€ 82.487	€ 95.647	€ 77.003	€ 82.742	€ 72.558	€ 90.285
PERUGIA	€ 76.669	€ 20.467	€ 30.578	€ 17.721	€ 27.302	€ 9.957	€ 14.520
POTENZA	€ 25.566	€ 5.475	€ 9.717	€ 20.848	€ 15.765	€ 19.936	€ 25.213
REGGIO CAL.	€ 35.712	€ 81.974	€ 87.856	€ 88.185	€ 114.580	€ 97.798	€ 108.174
ROMA	€ 36.378	€ 46.638	€ 46.313	€ 38.394	€ 37.782	€ 44.513	€ 67.279
SALERNO	€ 42.894	€ 35.866	€ 33.278	€ 55.107	€ 69.137	€ 47.587	€ 47.077
TORINO	€ 21.715	€ 18.760	€ 10.129	€ 41.242	€ 31.500	€ 17.477	€ 13.175
TRENTO	€ 25.796	€ 8.213	€ 53.050	€ 15.681	€ 14.372	€ 19.260	€ 21.085
sez. dist. BOLZANO	€ 20.345	€ 0	€ 28.528	€ 0	€ 48.622	€ 270.245	€ 59.826
TRIESTE	€ 23.127	€ 17.482	€ 4.678	€ 39.767	€ 29.599	€ 42.228	€ 24.451
VENEZIA	€ 30.143	€ 32.609	€ 27.781	€ 27.381	€ 41.084	€ 14.638	€ 47.391
Importo medio per ordinanza	€ 37.289	€ 43.487	€ 49.278	€ 43.374	€ 50.794	€ 44.983	€ 48.722

Si osserva anche qui una significativa variabilità degli importi medi all'interno della tabella, variabilità che risulta invece abbastanza modesta a livello di totali nazionali, in quanto l'entità dell'importo medio dipende anche dal numero delle ordinanze emesse (tanto più esiguo è il numero di ordinanze, tanto maggiore sarà presumibilmente la variabilità degli importi medi). Nell'intero periodo esaminato l'importo medio per ordinanza risulta di circa € 45.000.

5) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INIZIATI NEI RIGUARDI DEI MAGISTRATI PER LE ACCERTATE INGIUSTE DETENZIONI, CON INDICAZIONE DELL'ESITO, OVE CONCLUSI

Si è già ricordato che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è espressione dei principi di solidarietà sociale e dei valori di civiltà giuridica in virtù dei quali, in un ordinamento democratico, chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti.

La riparazione può riconnettersi, come pure evidenziato in premessa, ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*: di frequente, la richiesta e la conseguente adozione di misure cautelari si basa su emergenze istruttorie ancora instabili e, comunque, suscettibili di essere modificate o smentite in sede dibattimentale. Va poi sottolineato che, per costante giurisprudenza di legittimità, il diritto alla riparazione è configurabile anche nel caso in cui sia stato presentato un atto di querela, successivamente oggetto di remissione, ovvero in relazione a reati di cui venga in seguito dichiarata la prescrizione per decorso del tempo, o anche nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale.

Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - così come, del resto, del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario di cui all'art. 643 c.p.p. - non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato *ingiusto*.

Gli istituti riparatori hanno presupposti e obiettivi diversi e operano su piani distinti ed autonomi rispetto a quello della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Si evidenzia in proposito che, con decreto legislativo 109/2006, sono stati tipizzati gli illeciti disciplinari in cui i magistrati possono incorrere sia nell'esercizio delle funzioni (art. 2), che fuori da esse (art. 3).

Quanto ai primi, rilevanti nel contesto di cui si discute, si rappresenta che la lettera gg) dell'art. 2 prevede specificamente quale fonte di responsabilità disciplinare *“l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà*

personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile”.

Risultano inoltre contemplate ipotesi di più ampio respiro, quali “*i comportamenti che, violando i doveri di cui all’art.1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti*” (lett. a), “*la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile*” (lett. g), “*il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile*” (lett. h), “*l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge*” (lett. l), “*l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali*” (lett. m) e “*l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza*” (lett. ff).

L’azione di vigilanza svolta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 14 della legge 195/1958 e dell’art. 56 del DPR 916/1958 si sviluppa, dunque, entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto alle rilevazioni possibili attraverso l’esame dei provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione che, peraltro, attesi i tempi di definizioni dei procedimenti ex art. 314 e ss. c.p.p., potrebbero rivelarsi non tempestive, anche in ragione del maturare dei termini di prescrizione o decadenza dell’azione disciplinare.

Deve conclusivamente osservarsi che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l’ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente e prontamente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie che, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici. Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.

Tale evidenza emerge dall’analisi della normativa e della giurisprudenza in materia e trova conferma negli esiti del concreto funzionamento del sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati.

In linea generale si osserva che neppure dall’attento monitoraggio avviato

dall'Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ampiamente citato nella presente *Relazione*, è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Si riportano qui di seguito, come richiesto dalla legge, i dati relativi al numero dei procedimenti disciplinari avviati ex art. 2, lett. gg) D.lgs. n. 109/2006, nei confronti dei magistrati nel periodo 2017-2024 per le accertate ingiuste detenzioni.

Il seguente schema 9 mostra che, potendo senz'altro accorpate, ai fini di una analisi globale, i dati degli esiti relativi all'intero periodo in esame, 2017-2025, si hanno 88 procedimenti esitati, dei quali l'88,6% si sono conclusi con esito positivo (assoluzione e non doversi procedere), mentre vi è stato esito negativo solo nel restante 11,4% dei casi (censura, ammonimento e trasferimento):

SCHEMA 9 – RILEVAZIONE ILLECITI DISCIPLINARI DI CUI ALL'ART. 2 LETT. GG) DEL D.LGS N.109/2006 – anni 2017-2025
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

ANNI	AZIONI PROMOSSE	INIZIATIVA		ESITI (*)					IN CORSO (*)
		PG CASS	MINISTRO	ASSOL.	CEN-SURA	NDP	AMMONI-MENTO	TRASFERIMENTO	
2017	13	2	11	5	4	4	0	0	0
2018	16	2	14	8	4	4	0	0	0
2019	24	2	22	7	0	17	0	0	0
2020	21	2	19	6	0	15	0	0	0
2021(**)	5	3	3**	1	0	3	0	1	0
2022	1	0	1	0	0	1	0	0	0
2023	7	3	3	2	1	3	0	0	1
2024	3	3	0	0	0	2	0	0	1
2025NB	3	1	2	0	0	0	0	0	3

(*) Situazione degli illeciti disciplinari al novembre 2025

(**) nell'anno 2021 una azione è stata promossa sia dal PG Cassazione sia dal Ministro; nello schema tale azione è stata ricondotta per praticità di conteggio al PG Cassazione

CONCLUSIONI

Come detto, ai fini di una corretta lettura dei dati precedentemente esposti e delle relative analisi illustrate nella presente relazione portante dati anno 2025, si ritiene opportuno sottolineare come la scrivente Direzione Generale abbia rilevato i dati relativi al periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2025, al fine di aderire alla richiesta conoscitiva del Sig. Capo di Gabinetto di trasmissione della relazione, da consegnarsi entro la fine di novembre 2025.

Si precisa altresì che, diversamente dalle precedenti relazioni, per la presente relazione non sono state effettuate le usuali stime per sopperire ai dati mancanti del periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2025.

Pertanto, la circoscritta sovrapponibilità dei dati dell'anno 2025 con quelli degli anni precedenti, consente una limitata esposizione delle conclusioni di seguito esposte.

Conclusioni sulla Parte I della precedente Relazione

La Parte I della presente Relazione, concernente la rilevazione delle misure cautelari personali coercitive, fornisce anche per l'anno 2025, come per il precedente periodo 2018- 2024, un'attenta analisi dei dati rilevati presso gli uffici giudiziari, unitamente però ai significativi limiti sopra ricordati.

Per l'anno 2025 il tasso di rispondenza degli uffici giudiziari competenti (sezioni del Giudice per le indagini preliminari e sezioni Dibattimentali dei Tribunali) è stato del 57%, rappresentando conseguentemente che i dati numerici in valore assoluto rilevati sono incompleti. Si segnala, d'altro canto e ad ogni buon fine, che i desunti valori percentuali esposti relativi all'anno 2025, possono considerarsi 'statisticamente robusti' ai fini della correttezza dell'analisi relativa ai suddetti valori percentuali.

Si possono qui riepilogare gli aspetti maggiormente salienti dell'analisi effettuata sull'intero periodo esaminato (2018- 2025).

Misure cautelari emesse in generale

- nel biennio 2018-2019 il numero delle misure cautelari personali coercitive

emesse è stato superiore alle 94.000; successivamente, nel periodo 2020-2023, vi è stata una diminuzione significativa di tale numero, che è risultato stazionario e mediamente pari a 81.700 misure emesse; infine, nell'anno 2024, vi è stato nuovamente un aumento con 94.168 misure emesse, ritornando quindi ai livelli del primo biennio; **per l'anno 2025, anche se la percentuale di risposta degli uffici è stata, come detto, del solo 57% ed il periodo dei dati rilevati riguarda gennaio-ottobre 2025, si è potuto tuttavia constatare, durante la fase di inserimento dei dati degli uffici rispondenti, come vi sia stata una probabile significativa diminuzione del numero delle misure emesse rispetto al precedente anno 2024 (ad ogni buon fine per l'anno 2025 il numero delle misure emesse, incompleto, ammonta a 51.703)**

- non emergono significative variazioni nella distribuzione percentuale per tipologia di misura emessa nell'intero periodo esaminato; la serie storica mostra tuttavia un tendenziale aumento del valore percentuale della misura del divieto di avvicinamento e degli arresti domiciliari con 'braccialetto' e, parimenti, una tendenziale diminuzione del valore percentuale della misura degli arresti domiciliari senza 'braccialetto' e della custodia cautelare in carcere; **tale tendenza è stata confermata dai valori percentuali dell'anno 2025;**

- le misure cautelari custodiali (carcere - arresti domiciliari - luogo cura) costituiscono circa il 55% di tutte le misure emesse, mentre quelle non custodiali (le restanti) ne costituiscono circa il 45%;

- una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (31%), mentre una misura cautelare coercitiva su quattro è quella degli arresti domiciliari (24%); il ricorso alla misura carceraria appare decrescente in termini percentuali;

- il 18% degli arresti domiciliari viene applicato con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. 'braccialetto'), mentre il restante 82% degli arresti domiciliari viene applicato senza il suddetto controllo elettronico; bisogna ad ogni buon fine evidenziare come nell'anno 2025 tali percentuali siano state, rispettivamente, del 34% e del 66%, denotando quindi un maggiore utilizzo del 'braccialetto' rispetto agli anni precedenti (come si vede anche dalla serie storica dei valori percentuali);

- l'applicazione delle misure del divieto di espatrio e della custodia cautelare in luogo di cura appare estremamente residuale nel periodo esaminato; tali misure congiuntamente considerate non raggiungono infatti neanche l'1% del totale;

- per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle misure emesse per area geografica relativa all'anno 2025, tenendo comunque ad ogni buon fine presente l'incompletezza del dato rilevato, abbiamo: Nord 40,1% - Centro 24,0% - Sud 24,9% - Isole 11,0%; delle 4 aree geografiche, la maggiore quota delle misure si concentra sempre al Nord;

- le sezioni GIP e Dibattimentali ubicate presso i Tribunali capoluogo di distretto detengono da sole quasi il 50% delle misure totali emesse a livello nazionale;

- quasi il 75% delle misure viene emesso dalle sezioni GIP, mentre poco più del restante 25% viene emesso dalle sezioni Dibattimentali;

- considerato l'elevato numero delle misure conteggiate, appare statisticamente evidente come il giudice dibattimentale utilizzi le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora in modo molto più frequente (32% e 16,7%) rispetto al Giudice per le indagini preliminari (9,9% e 4,3%); l'inverso avviene, invece, per le misure della custodia cautelare in carcere e per il divieto di avvicinamento. In particolare, per ciò che riguarda l'utilizzo della custodia cautelare in carcere, la differenza appare molto significativa; con riferimento al periodo 2021-2025, si può osservare come il GIP utilizzi, mediamente, la misura carceraria con elevata frequenza (33,6%), che risulta quasi doppia rispetto a quella utilizzata dal giudice dibattimentale (18,1%);

- l'80% circa delle misure emesse in un dato anno, appartiene ad un procedimento iscritto nel medesimo anno presso l'ufficio.

Misure cautelari emesse nei procedimenti definiti

*- i procedimenti ove vengono emesse misure cautelari personali di tipo coercitivo sembrano avere tempi di definizione molto ridotti (circostanza verosimilmente dovuta al fatto che già sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona); ad esempio, il 41,7% (39.313) delle 94.168 misure cautelari emesse nell'anno 2024, è stato emesso in procedimenti che sono stati definiti nel medesimo anno 2024; di queste 39.313 misure, l'83,0% (32.641) appartiene a procedimenti iscritti (ed anche definiti, appunto) nel medesimo anno 2024; **analoghe conclusioni si possono trarre anche con riferimento alle 19.531 misure emesse nell'anno 2025 e definite nel medesimo anno 2025, con percentuali molto vicine a quelle del 2024 (81,4% e 18,6%);***

- sempre nell'ambito delle misure emesse nei procedimenti definiti, si è

rilevato come il 75% delle misure sia stato emesso in un procedimento che ha poi avuto come esito la condanna (definitiva o non definitiva) senza sospensione condizionale della pena;

- se si aggiunge al 75% sopra indicato la percentuale del 14,7 % relativa alle misure emesse in un procedimento che ha poi avuto come esito la condanna (definitiva o non definitiva) con sospensione condizionale della pena, ne consegue che in circa il 90% dei casi la modalità definitoria di un generico procedimento definito ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva è la condanna, mentre nel restante 10% circa si è avuta un'assoluzione o un proscioglimento emesso a vario titolo;

- relativamente alle diverse possibili tipologie di definizione di un procedimento, non sembrano emergere significative differenze tra i provvedimenti emessi dal GIP e quelli emessi dal Dibattimento;

- infine, non sembra emergere una qualche correlazione significativa tra tipologia di provvedimento emesso (condanna, assoluzione o proscioglimento) e gravità del tipo di misura emessa.

Conclusioni sulla Parte II della Relazione

La Parte II della presente Relazione svolge l'analisi dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla **riparazione per ingiusta detenzione**, all'entità delle riparazioni e ai **procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati**, con i diversi contributi forniti dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e dall'Ispettorato generale di questo ministero, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Quanto ai dati relativi ai **provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione** e **sempre ricordando la circoscritta sovrapponibilità dei dati dell'anno 2025 con quelli degli anni precedenti**, emerge che:

✓ la serie storica del numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti per conseguire un riconoscimento per riparazione per ingiusta detenzione negli anni 2018-2024 mostra una sostanziale stabilità, con una media annua di 1.232 procedimenti sopravvenuti. I distretti più significativi quanto ad entità numerica sono, mediamente, quelli di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma; **una stima del numero dei procedimenti sopravvenuti nell'anno 2025 potrebbe essere di circa 1.200 (tenuto conto del dato**

effettivamente rilevato fino ad ottobre e dei due mesi mancanti di novembre e dicembre 2025), che confermerebbe l'andamento stazionario della serie storica;

✓ **in linea generale si osserva come** le Corti di Appello riescano a definire mediamente, ogni anno, un numero di procedimenti quasi pari a quello dei sopravvenuti;

✓ relativamente alle modalità definitive di tali procedimenti, si osserva come le percentuali delle ordinanze di accoglimento (definitive e non) e dei rigetti si equivalgano approssimativamente (nel periodo esaminato risultano, in media e rispettivamente, del 46,2% e del 49,8%), mentre molto residuali risultano le definizioni per inammissibilità (mediamente il 4,0%);

✓ per ciò che riguarda le ragioni poste alle base degli accoglimenti definitivi classificate secondo il dettato normativo di cui all'art. 314 c.p.p., si è visto come esse derivino in circa il 73% dei casi da provvedimenti irrevocabili dichiaranti l'accertata estraneità della persona ai fatti a lei contestati e in circa il 27% dei casi dall'illegittimità della misura cautelare disposta, quale che si stato poi l'esito del procedimento.

Quanto alla entità delle riparazioni e **precisando che al momento della stesura della presente relazione non era ancora pervenuto il riscontro da parte del MEF alla richiesta di questa Direzione generale di invio dei dati sulle ordinanze del 2025 di pagamento per l'ingiusta detenzione subita ed ai relativi importi corrisposti, si riportano integralmente le considerazioni esposte nella precedente relazione portante i dati dell'anno 2024:**

✓ per ciò che riguarda le entità delle riparazioni per ingiusta detenzione, risultano pervenute al Ministero dell'Economia e Finanze nell'anno 2024 n. 552 ordinanze da parte delle Corti di Appello, mediante le quali le Corti hanno disposto il pagamento di € 26,9 milioni;

✓ relativamente all'intero periodo esaminato, 2018-2024, sono pervenute mediamente al MEF ogni anno un numero di ordinanze pari a circa 700, mediante le quali le Corti di Appello hanno disposto un pagamento medio annuo di circa € 31,5 milioni;

✓ l'importo mediamente contemplato da ciascuna ordinanza risulta quindi pari a circa € 45.000;

✓ i distretti maggiormente significativi quanto ad entità di importi sono stati: Bari limitatamente al triennio 2018-2020, Catania, Catanzaro, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma.

Relativamente ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati, l'analisi normativa e il monitoraggio avviato dall'Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento irrevocabile delle domande di riparazione per ingiusta detenzione consentono di ritenere, **con riferimento all'intero periodo esaminato (anni 2017- 2025):**

✓ l'assenza di correlazione tra il riconoscimento del diritto alla riparazione accertato nei citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati;

✓ che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia nel corso di ispezioni ordinarie sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici;

✓ il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica giudiziaria dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.

RELAZIONE AL PARLAMENTO EX LEGE 16 APRILE 2015, n. 47
“Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali...”

TABELLE: ANNO 2025

ITALIA (Totali nazionali)

DATI AL NOVEMBRE 2025

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA TOTALE: UFFICI GIP E DIBATTIMENTO: TAB. 1

CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)											TOTALE
	art. 281: Divieto espatrio	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai costi dell'art.	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialeto	art. 284 +275 bis: Arresti domiciliari: con braccialeto	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 285 bis: Custodia attenuata per detenute matri	art. 286 Custodia in luogo di cura	
Totale misure cautelari emesse nell'anno	27	8.860	2.277	6.391	4.713	3.515	7.125	3.718	14.652	6	419	51.703
MISURE EMESSE NELL'ANNO, IN PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO E DEFINITI NELL'ANNO												
Totale misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno	0	4.022	216	607	2.480	1.199	2.403	906	4.033	1	39	15.906
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sosp. condiz. pena	0	1.002	37	104	650	319	717	233	1.160	0	1	4.223
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sosp. condiz. pena	0	436	49	91	245	141	183	44	182	0	1	1.372
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sospens. condiz. della pena	0	1.670	67	209	1.019	474	1.150	519	2.178	0	8	7.294
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospens. condiz. della pena	0	535	30	79	309	146	160	29	197	0	3	1.488
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	0	70	2	8	31	16	38	9	55	0	15	244
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0	109	16	43	60	31	62	45	130	0	9	505
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	0	200	15	73	166	72	93	27	131	0	2	779
MISURE EMESSE NELL'ANNO, IN PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI E DEFINITI NELL'ANNO												
Totale misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno	3	644	24	356	225	362	702	608	649	0	52	3.625
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sosp. condiz. pena	1	173	5	69	69	101	231	140	154	0	5	948
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sosp. condiz. pena	0	34	3	30	14	14	19	10	11	0	0	135
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sospens. condiz. della pena	0	299	9	160	112	183	338	344	364	0	12	1.821
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospens. condiz. della pena	0	26	1	19	4	9	22	12	6	0	0	99
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	1	26	1	16	2	10	21	27	14	0	20	138
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0	53	2	30	11	29	46	51	55	0	9	286
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	1	33	3	32	13	16	25	24	44	0	6	197

AVVERTENZA: In tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono
(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni
MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA TOTALE: UFFICI GIP E DIBATTIMENTO: TAB. 2

CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)										art. 286 Custodia in luogo di cura	TOTALE
	art. 281: Divieto espatrio	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Alloggio dalla casa familiare	art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come accusatore della m.c. di cui affart. 282 bis c.1, al sesto dell'art.	art. 283: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	art. 284 domiciliari senza braccialeto	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari con braccialeto	art. 285 Custodia in carcere	art. 285 bis attenuata per detenute madri		
Totale misure cautelari emesse nell'anno	27	8.860	2.277	6.391	4.713	3.515	7.125	3.718	14.652	6	419	51.703
MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO												
Totale misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno	3	4.646	240	963	2.705	1.561	3.105	1.514	4.682	1	91	13.531
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sospensione condiz. della pena	1	1.175	42	173	719	420	948	373	1.314	0	6	5.171
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sospensione condiz. della pena	0	470	52	121	259	155	202	54	193	0	1	1.507
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sospensione condiz. della pena	0	1.969	76	369	1.131	657	1.488	863	2.542	0	20	9.115
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospensione condiz. della pena	0	561	31	98	313	155	182	41	203	0	3	1.587
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	1	96	3	24	33	26	59	36	69	0	35	382
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0	162	18	73	71	60	108	96	185	0	18	791
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva e non definitiva) (*)	1	233	18	105	179	88	118	51	175	0	8	976

AVVERTENZA: In tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono
(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex art. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 cap.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzioe Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA TOTALE: UFFICI GIP E DIBATTIMENTO: % PER TIPOLOGIA DI MISURA

CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)										art. 286. Custodia in luogo di cura	TOTALE
	art. 281. Divieto di espatrio	art. 282. Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis. comma 1. Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 bis. comma 2. Divieto di dimora	art. 283. comma 1. Divieto di dimora	art. 283. comma 2. Obbligo di dimora	art. 284. Arresti domiciliari senza bracciale elettronico	art. 284. Arresti domiciliari con bracciale elettronico	art. 285. Custodia cautelare in carcere	art. 285 bis. Custodia attenuata per detenute madri		
Totale misure cautelari emesse nell'anno	0,1%	17,1%	4,4%	12,4%	9,1%	6,8%	13,8%	7,2%	28,3%	0,0%	0,8%	100,0%

MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO												
Totale misure emesse nell'anno, nel procedimento dell'art. 281	0,0%	23,9%	1,2%	4,9%	13,8%	8,0%	15,9%	7,8%	24,0%	0,0%	0,5%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sosp. condiz. pena	0,0%	22,7%	0,8%	3,3%	13,9%	8,1%	15,3%	7,2%	25,4%	0,0%	0,1%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sosp. condiz. pena	0,0%	31,2%	3,5%	8,6%	17,2%	10,3%	13,4%	3,6%	13,8%	0,0%	0,1%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sosp. condiz. della pena	0,0%	21,6%	0,8%	4,0%	12,4%	7,2%	16,3%	9,5%	27,9%	0,0%	0,2%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sosp. condiz. della pena	0,0%	35,3%	2,0%	6,2%	19,7%	9,8%	11,5%	2,6%	12,8%	0,0%	0,2%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	0,0%	25,1%	0,8%	6,3%	8,6%	8,4%	13,4%	9,4%	19,1%	0,0%	9,2%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0,0%	20,5%	2,3%	9,2%	9,0%	7,6%	13,7%	12,1%	23,4%	0,0%	2,3%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	0,1%	23,9%	1,8%	10,8%	18,3%	9,0%	12,1%	5,2%	17,9%	0,0%	0,8%	100,0%

AVVERTENZA: In tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono (*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex art. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.c.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA TOTALE (GIP+DIBATTIMENTO): % PER TIPOLOGIA DI SENTENZA

CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)										TOTALTE
	art. 281: Divieto di espatrio	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter. Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art.	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	art. 286 Custodia in luogo di cura
Totale misure cautelari emesse nell'anno	0,1%	17,1%	4,4%	12,4%	9,1%	6,8%	13,8%	7,2%	28,3%	0,0%	0,8%
MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO											
Totale misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sospens. condiz. della pena	33,3%	25,2%	17,5%	18,0%	25,6%	26,9%	30,5%	24,6%	28,1%	0,0%	6,6%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sospens. condiz. della pena	0,0%	10,1%	21,7%	12,6%	9,6%	9,9%	6,5%	3,6%	4,1%	0,0%	1,1%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sospens. condiz. della pena	0,0%	42,2%	31,7%	38,3%	41,8%	42,1%	47,9%	57,0%	54,3%	0,0%	22,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospens. condiz. della pena	0,0%	12,0%	12,9%	10,2%	11,6%	9,9%	5,9%	2,7%	4,3%	0,0%	3,3%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	33,3%	2,1%	1,3%	2,5%	1,2%	1,7%	1,9%	2,4%	1,5%	0,0%	38,5%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0,0%	3,5%	7,5%	7,6%	2,6%	3,8%	3,5%	6,3%	4,0%	0,0%	19,8%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	33,3%	5,0%	7,5%	10,9%	6,6%	5,6%	3,8%	3,4%	3,7%	0,0%	8,8%
											condanna definitiva
											condanna non definitiva
											assoluzione
											altro
											89,0%
											6,0%
											5,0%

AVVERTENZA: In tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono

(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex art. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA:UFFICI GIP

MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)														
CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	art. 281: Divieto di espatrio	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter: Divieto di avvicinamento alla persona accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, al comma dell'art.	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialeto	art. 284 Arresti domiciliari: con braccialeto	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	art. 286 Custodia in luogo di cura	TOTALE		
	22	3.660	2.211	5.926	1.685	2.017	5.087	3.149	11.818	0	373	35.948		
MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO														
Totale misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno	0	970	216	716	374	537	1.483	1.072	2.257	0	60	7.685		
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sospensiva condiz. della pena	0	256	35	143	95	154	457	276	620	0	3	2.039		
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sospensiva condiz. della pena	0	123	51	115	30	59	115	45	110	0	1	649		
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sospensiva condiz. della pena	0	415	72	242	185	232	689	606	1.207	0	12	3.660		
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospensiva condiz. della pena	0	90	28	84	30	47	93	30	102	0	0	504		
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	0	17	0	8	2	7	32	17	21	0	24	128		
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0	41	16	43	11	19	52	62	105	0	15	364		
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	0	28	14	81	21	19	45	36	91	0	5	340		

AVVERTENZA: In tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono (*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex art. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni
MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA: UFFICI GIP % PER TIPOLOGIA DI MISURA

MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)												
CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	art. 281: Divieto espatrio	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art.	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	art. 285 Custodia in caulere in carcere	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	art. 286 Custodia in luogo di cura	TOTALE
Totale misure cautelari emesse nell'anno	0,1%	10,2%	6,2%	16,5%	4,7%	5,6%	14,2%	8,8%	32,9%	0,0%	1,0%	100,0%
MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO												
Totale misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti	0,0%	12,6%	2,8%	9,3%	4,9%	7,0%	19,3%	13,9%	29,4%	0,0%	0,8%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sosp.	0,0%	12,6%	1,7%	7,0%	4,7%	7,6%	22,4%	13,5%	30,4%	0,0%	0,1%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sosp.	0,0%	19,0%	7,9%	17,7%	4,6%	9,1%	17,7%	6,9%	16,9%	0,0%	0,2%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sospens. condiz. della pena	0,0%	11,3%	2,0%	6,6%	5,1%	6,3%	18,8%	16,6%	33,0%	0,0%	0,3%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sospens. condiz. della pena	0,0%	17,9%	5,6%	16,7%	6,0%	9,3%	18,5%	6,0%	20,2%	0,0%	0,0%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	0,0%	13,3%	0,0%	6,3%	1,6%	5,5%	25,0%	13,3%	16,4%	0,0%	18,8%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0,0%	11,3%	4,4%	11,8%	3,0%	5,2%	14,3%	17,0%	28,8%	0,0%	4,1%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	0,0%	8,2%	4,1%	23,8%	6,2%	5,6%	13,2%	10,6%	26,8%	0,0%	1,5%	100,0%

AVVERTENZA: In tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono
(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA: UFFICI GIP % PER TIPOLOGIA DI SENTENZA

CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)											
	art. 281: Divieto espatrio	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1. ai sensi dell'art.	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	art. 284. Arresti domiciliari: senza braccialeto	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: con braccialeto	art. 285 Custodia in cautelare in carcere	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	art. 286 Custodia in luogo di cura	TOTALE
Totale misure cautelari emesse nell'anno	0,1%	10,2%	6,2%	16,5%	4,7%	5,6%	14,2%	8,8%	32,9%	0,0%	1,0%	100,0%
MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO												
Totale misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sosp.	0,0%	26,4%	16,2%	20,0%	25,4%	28,7%	30,8%	25,7%	27,5%	0,0%	5,0%	26,5%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sosp.	0,0%	12,7%	23,6%	16,1%	8,0%	11,0%	7,8%	4,2%	4,9%	0,0%	1,7%	8,4%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna 100% definitiva e senza sospens. condiz. della pena	0,0%	42,8%	33,3%	33,8%	49,5%	43,2%	46,5%	56,5%	53,5%	0,0%	20,0%	47,6%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna 100% definitiva e con sospens. condiz. della pena	0,0%	9,3%	13,0%	11,7%	8,0%	8,8%	6,3%	2,8%	4,5%	0,0%	0,0%	6,6%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	0,0%	1,8%	0,0%	1,1%	0,5%	1,3%	2,2%	1,6%	0,9%	0,0%	40,0%	1,7%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione 100% definitiva	0,0%	4,2%	7,4%	6,0%	2,9%	3,5%	3,5%	5,8%	4,7%	0,0%	25,0%	4,7%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con 100% di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	0,0%	2,9%	6,5%	11,3%	5,6%	3,5%	3,0%	3,4%	4,0%	0,0%	8,3%	4,4%
												89,2%
												condanna definitiva
												condanna non definitiva
												assoluzione
												6,4%
												altro
												4,4%

AVVERTENZA: In tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono

(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA: UFFICI DIBATTIMENTO

MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)												
CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	art. 281: Divieto espatrio	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, al senso dell'art.	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialeto	art. 284 + 275 bis Arresti domiciliari: con braccialeto	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	art. 286 Custodia in luogo di cura	TOTALE
Totale misure cautelari emesse nell'anno	5	5.200	66	465	3.028	1.498	2.038	569	2.834	6	46	15.755
MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO												
Totale misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno	3	3.696	24	247	2.331	1.024	1.622	442	2.425	1	31	11.846
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sosp. condiz. pena	1	919	7	30	624	266	491	97	694	0	3	3.132
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sosp. condiz. pena	0	347	1	6	229	96	87	9	83	0	0	858
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sospens. condiz. della pena	0	1.554	4	127	946	425	799	257	1.335	0	8	5.455
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospens. condiz. della pena	0	471	3	14	283	108	89	11	101	0	3	1.083
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	1	79	3	16	31	19	27	19	48	0	11	254
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0	121	2	30	60	41	56	34	80	0	3	427
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	1	205	4	24	158	69	73	15	84	0	3	636

AVVERTENZA: in tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono
(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex art. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA UFFICI DIBATTIMENTO: % PER TIPOLOGIA DI MISURA

MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)												
CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	art. 281: Divieto espatrio	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1. ai sensi dell'art.	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	art. 284 + 275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	art. 285 Custodia in cautelare in carcere	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	art. 286 Custodia in luogo di cura	TOTALE
Totale misure cautelari emesse nell'anno	0,0%	33,0%	0,4%	3,0%	19,2%	9,5%	12,9%	3,6%	18,0%	0,0%	0,3%	100,0%
MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO												
Totale misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno	0,0%	31,2%	0,2%	2,1%	19,7%	8,6%	13,7%	3,7%	20,5%	0,0%	0,3%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sosp. condiz. pena	0,0%	29,3%	0,2%	1,0%	19,9%	8,5%	15,7%	3,1%	22,2%	0,0%	0,1%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sosp. condiz. pena	0,0%	40,4%	0,1%	0,7%	26,7%	11,2%	10,1%	1,0%	9,7%	0,0%	0,0%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sospens. condiz. della pena	0,0%	28,5%	0,1%	2,3%	17,3%	7,8%	14,6%	4,7%	24,5%	0,0%	0,1%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospens. condiz. della pena	0,0%	43,5%	0,3%	1,3%	26,1%	10,0%	8,2%	1,0%	9,3%	0,0%	0,3%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	0,4%	31,1%	1,2%	6,3%	12,2%	7,5%	10,6%	7,5%	18,9%	0,0%	4,3%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0,0%	28,3%	0,5%	7,0%	14,1%	9,6%	13,1%	8,0%	18,7%	0,0%	0,7%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	0,2%	32,2%	0,6%	3,8%	24,8%	10,8%	11,5%	2,4%	13,2%	0,0%	0,5%	100,0%

AVVERTENZA: In tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono

(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano

quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2025 - ITALIA UFFICI DIBATTIMENTO: % PER TIPOLOGIA DI SENTENZA

CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)										TOTALE
	art. 281. Divieto espatrio	art. 282. Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis. Allontanamento dalla casa familiare	art. 283. Divieto di dimora	art. 283. Obbligo di dimora	art. 284. Arresti domiciliari: senza braccialeto	art. 284. Arresti domiciliari: con braccialeto	art. 285. Custodia in carcere	art. 285 bis. Custodia attenuata per detenute madri	art. 286. Custodia in luogo di cura	
Totale misure cautelari emesse nell'anno	0,0%	33,0%	0,4%	19,2%	9,5%	12,9%	3,6%	18,0%	0,0%	0,3%	100,0%
MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO											
Totale misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sosp.	33,3%	24,5%	29,2%	26,8%	26,0%	30,3%	21,0%	28,6%	0,0%	9,7%	26,4%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna definitiva e con sosp.	0,0%	9,4%	4,2%	9,8%	9,4%	5,4%	2,0%	3,4%	0,0%	0,0%	7,2%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sosp.	0,0%	42,0%	16,7%	40,6%	41,5%	49,3%	58,1%	55,1%	0,0%	25,8%	46,0%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sosp.	0,0%	12,7%	12,5%	12,1%	10,5%	5,5%	2,5%	4,2%	0,0%	9,7%	9,1%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	33,3%	2,1%	12,5%	1,3%	1,4%	1,7%	4,3%	2,0%	0,0%	35,5%	2,1%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	0,0%	3,3%	6,3%	2,6%	4,0%	3,5%	7,2%	3,3%	0,0%	9,7%	3,6%
Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con altro tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)	33,3%	5,5%	16,7%	6,9%	6,7%	4,5%	3,4%	3,5%	0,0%	9,7%	5,4%

AVVERTENZA: In tutte le righe va riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono
(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" vanno ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 489 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

RELAZIONE AL PARLAMENTO EX LEGE 16 APRILE 2015, n. 47
“Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali...”

TABELLE: ANNO 2025

DISTRETTI

DATI AL NOVEMBRE 2025

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse e definite nell'anno 2025 - DISTRETTI + TRIBUNALI CAPOLUOGO - PER TIPOLOGIA DI MISURA

	DISTRETTI TOTALE (%)	DISTRETTI TOTALE	art. 281L Divieto espatrio	art. 282L Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis comma 1. Allontaname nto dalla casa familiare	art. 283 Divieto di dimora	art. 283 comma 1. Obbligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute in madri	art. 286 Custodia in luogo di cura	Tribunali Capoluogo (Insieme emessa e definita)
NORD													
TORINO	8,1%	4.175	5	1.100	203	643	266	438	118	1.022	0	27	2.774
MILANO	13,1%	6.773	7	1.368	198	559	1.101	254	867	2.112	1	36	4.910
BOZZANO	1,0%	500	0	46	47	174	34	8	44	134	0	1	500
BRESCIA	1,3%	680	0	111	57	100	91	52	39	193	0	14	0
TRENTO	0,9%	463	0	31	27	102	20	29	16	180	0	9	358
VEREZZA	5,2%	2.671	0	505	210	425	354	192	89	641	0	27	182
TRIESTE	1,1%	587	1	65	43	96	42	44	53	174	0	11	296
GENOVA	2,2%	1.156	0	247	24	107	166	106	147	48	305	6	453
BOLOGNA	7,2%	3.718	6	655	198	513	392	340	451	967	0	11	1.408
TOTALE	40,1%	20.723	19	4.128	1.007	2.719	2.553	1.291	819	5.728	1	142	10.881
CENTRO													
FIRENZE	3,6%	1.879	0	275	91	270	182	180	195	220	454	0	12
PERUGIA	2,5%	1.281	0	242	85	249	115	101	81	242	0	15	703
ANCONA	1,3%	656	0	87	44	102	42	48	90	194	0	2	275
ROMA	16,7%	8.615	3	1.724	340	912	965	420	762	2.390	5	49	5.631
TOTALE	24,0%	12.431	3	2.328	560	1.533	1.304	749	1.481	3.280	5	78	6.609
SUD													
L'AQUILA	2,5%	1.295	0	225	75	180	115	142	196	289	0	8	249
CAMPOM.	0,0%	11	0	2	0	1	1	5	1	0	0	0	11
NAPOLI	8,3%	4.300	0	665	82	316	252	170	918	1.535	0	23	2.379
SALERNO	2,3%	1.182	0	97	34	115	54	99	340	397	0	7	942
BARI	4,6%	2.373	0	241	130	302	99	170	457	745	0	13	1.191
LECCE	2,5%	1.284	0	81	52	138	18	68	301	440	0	35	818
POTENZA	1,9%	970	1	163	19	92	49	118	185	202	0	21	561
CATANZARO	1,5%	772	0	100	38	118	40	62	183	165	0	13	67
REGGIO CAL.	1,3%	663	0	55	9	44	9	26	101	370	0	4	645
TARANTO	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	24,9%	12.850	1	1.629	439	1.306	637	856	1.029	4.143	0	124	6.862
ISOLE													
PALERMO	5,7%	2.932	2	417	101	331	112	377	290	429	0	32	1.725
MESSINA	0,2%	101	0	4	3	20	3	5	16	23	0	7	0
CALTANIS.	0,7%	384	0	40	8	59	14	13	57	83	0	6	254
CATANIA	1,4%	709	0	83	31	83	11	80	113	212	0	10	0
CAGLIARI	2,6%	1.366	2	179	114	302	65	137	148	278	0	13	920
SASSARI	0,4%	207	0	52	14	38	14	7	18	43	0	7	0
TOTALE	11,0%	5.699	4	775	271	833	219	619	760	1.501	0	75	2.892
RIPIELOGO													
NORD	40,1%	20.723	19	4.128	1.007	2.719	2.553	1.291	819	5.728	1	142	10.881
CENTRO	24,0%	12.431	3	2.328	560	1.533	1.304	749	1.481	3.280	5	78	6.609
SUD	24,9%	12.850	1	1.629	439	1.306	637	856	1.029	4.143	0	124	6.863
ISOLE	11,0%	5.699	4	775	271	833	219	619	760	1.501	0	75	2.899
TOT. NAZ.	100,0%	51.703	27	8.860	2.277	6.391	4.713	3.515	7.125	14.652	6	419	22.232
VAL%	100,0%	100,0%	0,1%	17,1%	4,4%	12,4%	9,1%	6,8%	7,2%	28,3%	0,0%	0,8%	52,7%



190940176770